

Allegato 3

MANUALE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE

PR FESR 2021/2027

CCI 2021IT16RFPR014

Giugno 2026

INDICE

PREMESSA.....	4
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
1.1. NORMATIVA COMUNITARIA.....	5
1.2. NORMATIVA NAZIONALE.....	6
1.3. APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E CONTRATTI DI CONCESSIONE.....	7
1.4. AIUTI DI STATO.....	10
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE PER LE VERIFICHE DI GESTIONE.....	12
2.2. INTENSITÀ DELLE VERIFICHE DI GESTIONE.....	15
2.3. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI CONTROLLI.....	15
2.4. STRUTTURA DELL'ADG CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLE VERIFICHE (SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RACCORDO GIURIDICO- AMMINISTRATIVO).....	16
2.5. SUPERVISIONE DELLE FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE AGLI OI.....	16
3. VERIFICHE DI GESTIONE.....	18
3.1 UNIVERSO DI RIFERIMENTO.....	18
3.2 AZIONI DEL PROGRAMMA.....	18
4. VERIFICHE SVOLTE DALLE STRUTTURE INTERNE DELL'ADG.....	24
4.1 TIPOLOGIE DI RISCHIO: CLASSIFICAZIONE E PONDERAZIONE DEI CRITERI/FATTORI.....	24
4.2 VERIFICHE AMMINISTRATIVE PROPORZIONATE AI RISCHI INDIVIDUATI.....	26
4.3 VERIFICHE IN LOCO.....	28
4.3.1 ASPETTI METODOLOGICI DELLA MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO.....	28
4.3.2 STRATIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO.....	28
4.3.3 DEFINIZIONE DELLA NUMEROSITÀ CAMPIONARIA ED ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.....	32
4.3.4 MODALITÀ DI AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEI CONTROLLI A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ.....	34
4.3.5 REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	34
4.4 "RE-PERFORMING" SUGLI INTERVENTI REALIZZATI DA PARTE DI DESTINATARI FINALI.....	35
4.4.1 INQUADRAMENTO E ASPETTI METODOLOGICI DELLA MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO.....	35
4.4.2 STRATIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO.....	36
4.4.3 DEFINIZIONE DELLA NUMEROSITÀ CAMPIONARIA ED ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.....	39
.....	40
4.4.4 GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	40
5. VERIFICHE SVOLTE DALL'ORGANISMO INTERMEDIO FINPIEMONTE.....	42
5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	42
5.2 VARIABILI OGGETTO D'ANALISI E OBIETTIVI.....	43
5.3 VERIFICHE AMMINISTRATIVE PROPORZIONATE AI RISCHI INDIVIDUATI.....	44
5.3.1 CRITERIO DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE NELLE SPESE ESAMINATE.....	45
5.4 VERIFICHE IN LOCO.....	45

5.5 REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	46
6. FOCUS STRUMENTI FINANZIARI.....	48
7. FOCUS OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI (OSC).....	49
8. CONTROLLI QUALITÀ DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI.....	51
9. LA PISTA DI CONTROLLO.....	52
9.1 ASPETTI GENERALI.....	52
9.2 STRUTTURA DELLA PISTA DI CONTROLLO.....	52
10. FASI DEL CONTROLLO.....	54
10.1 VERIFICHE AMMINISTRATIVE.....	54
. 10.1.1 Fase desk.....	54
. 10.1.2 Fase di reporting e archiviazione.....	54
. 10.1.3 Piano delle verifiche amministrative.....	55
10.2 VERIFICHE IN LOCO.....	55
. 10.2.1 Comunicazione ai soggetti beneficiari destinatari del controllo.....	55
. 10.2.2 Fase desk.....	55
. 10.2.3 Fase della Verifica in loco.....	56
. 10.2.4 Attività di reporting e di archiviazione.....	56
10.2.5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA.....	56
10.2.6 PIANO DELLE VERIFICHE SUL POSTO.....	57
11. CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI E IN LOCO.....	58
11.1 ASPETTI GENERALI.....	58
11.2 STRUTTURA DELLA CHECK LIST.....	58
12. CONTRASTO DELLE FRODI E DELLA CORRUZIONE.....	60
12.1 AUTOVALUTAZIONE RISCHIO FRODE.....	61
12.2 UTILIZZO DELL'APPLICATIVO ARACHNE QUALE STRUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO DI FRODE.....	63
12.3 RILEVAMENTO, SEGNALAZIONE E CORREZIONE DELLE FRODI.....	65
12.4 PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI.....	66
13. ALLEGATO 1 – VERBALE CONTROLLI IN LOCO.....	68
14. ALLEGATO 2 – VERBALE CONTROLLI DI SISTEMA.....	71

PREMESSA

Il presente documento fornisce le linee guida ai soggetti responsabili dell'esecuzione delle verifiche di gestione (controlli amministrativi e in loco) nell'ambito del PR FESR Piemonte 2021/2027.

La gestione del PR è affidata alla Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione (di seguito AdG). L'AdG è responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

Nell'ambito delle funzioni dell'AdG, rientrano le attività inerenti allo svolgimento delle verifiche di gestione.

In particolare, l'art. 74 del Reg. 2021/1060 stabilisce che l'Autorità di Gestione esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:

- i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
- ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Le verifiche di gestione sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98.

Al Capitolo 1 vengono richiamati i riferimenti normativi sulla base dei quali vengono svolte le verifiche di gestione nell'ambito del PR.

Il Capitolo 2 descrive l'ambito di applicazione delle verifiche di gestione delineando il quadro di riferimento generale e distribuzione delle responsabilità in materia di controllo.

Nel Capitolo 3 vengono forniti i riferimenti circa azioni e beneficiari del PR, che andranno poi a costituire l'universo di riferimento per l'analisi dei rischi

I Capitoli 4 e 5 identificano i principi dell'analisi di rischio rispettivamente per le azioni gestite direttamente dall'AdG e per quelle sotto la responsabilità dell'Organismo Intermedio.

Il Capitolo 5 ed il Capitolo 6 forniscono, rispettivamente, un focus sulle verifiche di gestione nel caso di strumenti finanziari e nel caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi. Il Capitolo 8 riguarda specificamente le verifiche sugli indicatori.

Il Capitolo 9 descrive la Pista di controllo, mentre nel Capitolo 10 vengono illustrate le fasi in cui si articolano i controlli documentali e quelli in loco.

Nel Capitolo 11 sono descritte le Check List adottate dall'AdG per l'espletamento dei controlli di primo livello documentali ed in loco.

Infine, nel Capitolo 12 è trattato il tema del contrasto delle frodi e della corruzione.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'attuazione del PR FESR 2021/2027, con particolare riferimento al sistema dei controlli, trovano applicazione le seguenti disposizioni.

1.1. Normativa comunitaria

- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, pubblicato in G.U.U.E Serie L 231 del 30 giugno 2021 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, pubblicato in G.U.U.E Serie L 231 del 30 giugno 2021 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2025/2653 del 19 dicembre 2025;
- Regolamento (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;
- EGESIF_14-0012_02 final "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione – Periodo di programmazione 2014/2020" del 17/09/2015;
- Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities. Ref. Ares (2014)2195942 - 02/07/2014;
- EGESIF_15-0021-01 "Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– Eligible management costs and fees" del 26/11/2015;
- EGESIF 14-0021-00 "Guidance for Member States and Programme Authorities Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures" del 16 giugno 2014;
- Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (C/2024/7467);
- EGESIF_15-0008-03 "Linee guida per gli stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale" del 19/08/2015;
- EGESIF_15-0008-05 "Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale" del 03/12/2018;
- Arachne – Calcolo dei Rischi (versione 1) 15 maggio 2017;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 966/2012 - Regolamento finanziario ad oggi non più in vigore

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione pubblicato in G.U.U.E Serie L, 2024/2509 del 26 settembre 2024;
- Comunicazione della Commissione (2021/C121/01) che reca orientamenti sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- Reflection Paper risk-based management verifications, CPRE_23-00005-00 del 03/04/2023;
- Regolamento delegato (UE) n. 2023/67 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2022 che stabilisce le metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione;
- Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final 14.5.2019 recante orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

1.2. Normativa nazionale

- *“Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di primo livello dei Fondi SIE, per la programmazione 2014/2020”* adottate dall’Agenzia per la Coesione territoriale (versione 1.2 – maggio 2018);
- *“Linee guida nazionali per l’utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne”* approvate da IGRUE (versione 1.0 del 22/07/2019);
- Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea approvato con Decisione di esecuzione il 15 luglio 2022;
- Codice dell'amministrazione digitale (*D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.*);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato a seguito anche del recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD, ufficialmente Regolamento UE n. 2016/679, per effetto del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” smi;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” smi;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59”(abrogato dal Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 “*Codice degli incentivi (...)* a far data dal 1/01/2026);
- Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184 “*Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

- Legge n. 41 del 21 aprile 2023 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" smi;
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale" smi;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- L. 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Dlg. 8 aprile 2013 n. 39 contenente "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012 n. 190";
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- D. lgs. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";
- DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027".

1.3. Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)¹ e successive modifiche ed integrazioni; ad oggi non più in vigore

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni);
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 92 comma 2-bis (comunicazione dell'informazione interdittiva antimafia al presidente dell'ANAC);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia - art. 3 (La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza (cfr. art. 6, Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);

¹ Per l'applicabilità delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici e l'abrogazione di norme precedenti nonché per le norme applicabili nel periodo transitorio, si vedano gli articoli 216 e 217 d.lgs. 50/2016. Ulteriori indicazioni sulla normativa applicabile nel periodo transitorio sono contenute nei seguenti documenti:

- Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone del 22/04/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 11/05/2016 (Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016);
- Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 08/06/2016 (Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio);
- FAQ ANAC sul periodo transitorio.

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ss.mm.ii;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)²;
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato)³;
- Linee Guida ANAC n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- Linee Guida ANAC n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa;
- Linee Guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- Linee Guida ANAC n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- Linee Guida ANAC n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- Linee Guida ANAC n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;
- Linee Guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- Linee guida ANAC n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;
- Linee guida ANAC n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata;
- Linee Guida ANAC n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea;
- Linee guida ANAC n. 12 - Affidamento dei servizi legali;

² Per quanto compatibile con la normativa più recente (d.lgs. 50/2016, d.lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010) e nelle parti non espressamente abrogate (si veda l'art. 217 d.lgs. 50/2016).

³ Si veda la nota n. 2.

- Linee guida ANAC n. 13 - La disciplina delle clausole sociali;
- Linee Guida ANAC n. 14 - Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato;
- Linee Guida ANAC n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

1.4. Aiuti di Stato

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i in G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014), come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2023/315 del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" (in G.U.U.E. Serie L, 2023/2831 del 15 dicembre 2023);
- Decisione C (2022) 1545 finale del 18 marzo 2022 relativa all'aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) Italia "Modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027)", come modificata dalla Decisione C (2023) 8654 finale del 18 dicembre 2023 relativa agli aiuti di Stato SA.109349 e dalla Decisione C (2024) 6797 finale del 3 ottobre 2024 relativa agli aiuti di Stato SA.15842 relativo alla maggiorazione dell'intensità del contributo per gli investimenti contemplati dal Regolamento STEP;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), come prorogata dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 224/02); ad oggi non più in vigore
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2022/C 414/01 pubblicata sulla G.U.U.E. Serie C 414 del 28 ottobre 2022; Comunicazione della Commissione Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), come prorogata dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 224/02); ad oggi non più in vigore
- Comunicazione della Commissione Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (C/2022/481) pubblicata in G.U.U.E. Serie C 80 del 18 febbraio 2022;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo quadro normativo-regolamentare relativo alla programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2021/2027 introduce degli elementi di novità rispetto al ciclo 2014/2020 in materia di verifiche di gestione e, in particolare, di verifiche amministrative.

Il considerando 62 del Regolamento UE n. 2021/1060 (RDC) stabilisce, infatti, che “la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presente fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit”.

Sulla scorta del considerando 62, l'art. 74 del RDC, tra le altre, prevede che:

- sia le verifiche di gestione amministrative che quelle in loco sono basate sul rischio e proporzionate ai rischi individuati;
- l'Autorità di Gestione (AdG) prepara ex ante e per iscritto la valutazione del rischio, che deve riguardare anche il modo in cui verrà messa in pratica la proporzionalità;
- le verifiche di gestione (amministrative e in loco) incluse nella valutazione dei rischi ex ante per il periodo contabile sono effettuate prima della presentazione dei conti di cui all'art. 98 del Regolamento UE n. 2021/1060 (RDC).

Per “rischio” si intende qualsiasi evento incerto che può verificarsi o meno durante un progetto determinando un effetto negativo sullo stato di avanzamento dello stesso. In virtù di tale definizione i rischi possono essere: (i) “intrinseci” (esterni), ossia rischi non riconducibili ad un fallimento del sistema di gestione e controllo dell'organizzazione o del progetto; (ii) “di gestione” (interni), vale a dire rischi che sussistono quando si verificano errori non intercettati in modo tempestivo dal sistema di gestione e controllo dell'organizzazione o dell'ente.

La valutazione del rischio da parte dell'AdG tiene conto delle indicazioni contenute nel documento “*Verifiche di gestione basate sul rischio – art. 74 (2) RDC 2021/2027 – Documento di riflessione*” (CPRE_23_0005_00).

La valutazione del rischio si sostanzia nella definizione e nell'analisi dei fattori di rischio. E' soggetta ad una revisione periodica al fine di tener conto dei risultati delle verifiche amministrative e in loco effettuate, dei risultati derivanti dal lavoro di altri organismi di controllo/audit (AdA, revisori della Commissione e Corte dei conti europea).

2.1. Quadro di riferimento generale per le verifiche di gestione

L'Autorità di Gestione garantisce che, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, l'erogazione degli importi dovuti avvenga nei tempi prescritti e verifica che:

- nel caso di rimborso a costi reali, l'importo delle spese rendicontate dai beneficiari in relazione ai costi dichiarati sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni;
- nel caso di costi rimborsati a norma dell'art. 53 del RDC, par. 1 lett. b) c), d) siano rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

L'AdG, inoltre, mette in atto misure e procedure antifrode adeguate e proporzionate tenendo conto dell'analisi dei rischi, prevenendo e rettificando eventuali irregolarità, come descritto nel paragrafo dedicato.

L'AdG attesta la liceità e regolarità delle spese registrate nei conti, anche attraverso la preparazione della dichiarazione di gestione in conformità al modello di cui all'Allegato XVIII RDC. Per quanto concerne il sistema dei controlli, l'AdG effettua verifiche di gestione sui prodotti e i servizi cofinanziati sulla base della valutazione dei rischi effettuata ex ante e per iscritto. Dette verifiche comprendono controlli amministrativi e in loco.

Le verifiche si distinguono in:

1. *Verifiche durante la selezione del progetto*: ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni, l'AdG assicura che i beneficiari e i progetti da essi proposti siano selezionati secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. Inoltre, al fine di garantire una corretta attuazione dell'operazione selezionata, l'AdG svolge un'attività di assistenza mirata a favore dei beneficiari (anche attraverso la pubblicazione di strumenti di controllo, manuali, linee guida, ecc.) nell'ambito della quale dedicherà particolare attenzione alla sensibilizzazione dei beneficiari in materia di gestione dei conflitti di interesse, di prevenzione e rilevamento di condotte fraudolente.
- 2) *Verifiche di gestione*, le quali devono essere basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto, ex art. 74, par. 2, e, ai sensi del medesimo articolato, si distinguono in:
 - *amministrative* (documentali), rispetto alle richieste di rimborso presentate dai beneficiari, le quali dovranno essere verificate dall'AdG o dai relativi OI; la verifica deve comprendere un esame sia della richiesta sia della pertinente documentazione giustificativa allegata. Il tipo di documenti giustificativi da richiedere ai beneficiari ai fini della verifica dipende da una valutazione dei rischi di ciascun tipo di fascicolo o di beneficiario e dalle modalità rendicontative previste per l'operazione (a costi reali o semplificati);
 - *in loco*, le quali dovranno essere eseguite quando l'attuazione del progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario. Le verifiche in loco di singole operazioni sono svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. La frequenza e la portata delle verifiche in loco dovranno essere proporzionali all'ammontare del contributo pubblico per un'operazione e al livello di rischio individuato dall'AdG o dai suoi OI.

L'AdG prevede la possibilità di espletare le verifiche in loco in modalità telematica, ovvero da remoto, con l'esame di prove documentali pertinenti idonee ad accertare lo stato di avanzamento materiale delle operazioni campionate.

Le verifiche di gestione devono essere concluse in tempo utile per consentire di utilizzare i relativi esiti nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 98 del Regolamento 2021/1060. Se le verifiche pianificate non sono state del tutto completate e la spesa non viene confermata come *legittima e regolare*, la relativa spesa non viene inclusa nei conti presentati alla Commissione.

Le eventuali irregolarità riscontrate sono trattate in linea con le norme vigenti, con la *Guidance note on accounts* (Nota d'orientamento in materia di conti) della Commissione ed in coerenza con il documento "*Allegato 4 – Linee guida irregolarità*" del SI.GE.CO del PR FESR 2021/2027.

Per le irregolarità riguardanti le procedure di gara trovano applicazione le rettifiche finanziarie espressamente previste dalla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final 14.5.2019 ovvero, in presenza di irregolarità non riconducibili alle casistiche tipizzate, vengono applicati tassi di rettifica forfettari, tenendo conto delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione nonché della natura e della gravità delle irregolarità, con particolare riferimento ai fattori seguenti: tutela del livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

In tali casi viene esclusa la spesa irregolare dalla certificazione di spesa.

Le verifiche amministrative sono effettuate, sulla base degli esiti della valutazione del rischio, sulla totalità o su una parte delle dichiarazioni di spesa e/o su tutti o parte dei giustificativi ivi ricompresi, e accertano quanto segue:

- che la spesa, nel caso di costi reali, o le azioni alla base del sostegno, nel caso di costi semplificati, facciano riferimento al periodo di ammissibilità;
- che la spesa faccia riferimento a un'operazione approvata e sia stata effettivamente pagata (ad eccezione dei costi semplificati);
- la conformità alle condizioni del Programma ivi compresa, se del caso, la conformità con il tasso di finanziamento approvato;
- la conformità alle norme di ammissibilità nazionali e dell'Unione;
- l'adeguatezza dei documenti giustificativi e l'esistenza di una pista di controllo adeguata;
- per le opzioni semplificate in materia di costi, che le condizioni per i pagamenti siano state rispettate;
- la conformità alle norme sugli aiuti di Stato, nonché con gli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- laddove opportuno, la conformità alle norme dell'Unione e nazionali relative agli appalti pubblici;
- il rispetto delle norme dell'UE e nazionali in materia di pubblicità;
- i progressi fisici dell'operazione misurati tramite indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, comuni e specifici per programma;
- la fornitura del prodotto o del servizio in piena conformità ai termini e alle condizioni dell'accordo per una singola forma di sostegno;
- nel caso di costi semplificati, che i target siano stati conseguiti.

Le "verifiche in loco" sono effettuate su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni cofinanziate e vengono effettuate in itinere ed ex post. In particolare, le verifiche in itinere accertano:

1. il rispetto della normativa in materia di appalti, servizi, forniture, aiuti di Stato;
2. la conformità della documentazione esibita rispetto agli originali dei titoli di spesa e della documentazione tecnica;
3. gli output/conseguimenti nel caso di costi semplificati;
4. la corrispondenza del bene o servizio rispetto a quello ammesso a finanziamento ed alla documentazione contabile prodotta;
5. il rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione dei fondi erogati dalla Commissione;

6. la verifica della veridicità delle attestazioni e dichiarazioni fino a quel momento sottoscritte dal beneficiario ed inoltrate all'Autorità di Gestione;
7. la conformità e l'idoneità della spesa dichiarata rispetto al progetto d'investimento ammesso a finanziamento;
8. il rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dal bando/altra procedura di accesso ai finanziamenti del PR.

Relativamente ai progetti campionati, il controllo si estende anche alle dichiarazioni sostitutive presentate dai Beneficiari (nella fase di selezione, ma anche nelle fasi successive) ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le operazioni per le quali siano previste le opzioni di costi semplificate sono trattate secondo le disposizioni di riferimento.

Le verifiche in loco ex post vengono effettuate ad intervento concluso e mirano ad accertare, oltre a quanto sopra elencato in riferimento alle verifiche in itinere, anche il rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento UE n. 2021/1060.

2.2. Intensità delle verifiche di gestione

L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche dipende: dalla complessità dell'operazione, dall'importo del sostegno pubblico destinato a un'operazione, dal livello di rischio identificato dalle verifiche di gestione, dall'analisi dei dati estrapolati dal Sistema Arachne, dalla portata dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative e gli audit dell'AdA per l'intero SiGeCo, nonché dal tipo di documentazione trasmessa dal beneficiario. Tali fattori vengono utilizzati in tutto o in parte a seconda della tipologia di verifica e dei macroprocessi in cui ricadono le operazioni.

2.3. Assetto organizzativo dei controlli

L'AdG, in continuità con il ciclo di programmazione 2014/2020, si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 71 del Reg, 2021/1060 di delegare le funzioni di selezione e/o controllo di alcune operazioni finanziate a valere sul PR FESR 2021/2027 ad un Organismo Intermedio. In particolare, con DD n. 218 del 25/05/2023, Finpiemonte è stata individuata quale Organismo Intermedio per la selezione e/o il controllo di alcune misure di aiuto.

In conseguenza di quanto sopra detto, le verifiche di gestione saranno effettuate sulla base di una suddivisione delle Azioni del PR in due categorie:

- le Azioni le cui verifiche sono svolte dalle strutture interne della AdG: controllo degli SF (a livello di costituzione), delle operazioni ricadenti nei macroprocessi "Acquisto di beni e servizi" e "Realizzazione di lavori pubblici" nonché delle operazioni relative alle produzioni cinematografiche e quelle per le quali il Beneficiario è il soggetto che concede l'aiuto de minimis ai sensi dell'art. 2, punto 9, lett. d) del RDC;

- le Azioni per le cui verifiche l'AdG decide di avvalersi di un soggetto esterno (affidamento delle stesse a Organismi Intermedi): controllo di operazioni riguardanti i regimi di aiuto.

2.4. Struttura dell'AdG con funzione di coordinamento delle verifiche (Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico- amministrativo)

Il Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo supporta l'AdG nella definizione dell'indirizzo tecnico per il campionamento e dei criteri omogenei di controllo per tutti i Responsabili dei Controlli ed effettua i controlli di sistema. Detta unità è incaricata di:

- definire e aggiornare annualmente l'analisi del rischio nell'ambito del metodo di campionamento per le verifiche in loco e per definire l'intensità delle verifiche documentali;
- ricevere e raccogliere in un archivio informatico la documentazione relativa alle verifiche e sulle irregolarità sul "*follow up*" dei controlli e delle irregolarità riscontrate, dei provvedimenti assunti;
- informare l'Autorità con Funzioni Contabili e l'Autorità di Audit sull'esito dei controlli effettuati e sul recupero delle somme revocate a seguito delle irregolarità riscontrate;
- ricevere e raccogliere in un archivio informatico le segnalazioni di irregolarità riscontrate da altri soggetti incaricati dei controlli, esterni all'Autorità di Gestione (es. Guardia di Finanza, Autorità di Audit, Corte dei Conti).

Il Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo supporta l'AdG nel relazionare al Comitato di Sorveglianza sull'attività di controllo e nella stesura delle relazioni circa lo stato di avanzamento del Programma.

Al fine di garantire una più marcata separazione delle funzioni di controllo e verifica per le Azioni di intervento del PR di cui è Beneficiario direttamente la Regione Piemonte, l'AdG affida la Responsabilità dei controlli di primo livello, ad un Dirigente responsabile di un Settore dell'Amministrazione regionale, diverso dal Settore che assicura le funzioni di programmazione e gestione dell'Azione che finanzia gli interventi realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale.

2.5. Supervisione delle funzioni formalmente delegate agli OI

In generale, la convenzione con l'OI richiama i criteri e le modalità di svolgimento delle attività delegate. In ogni caso, gli Organismi Intermedi dovranno attenersi agli indirizzi e alla manualistica definita dall'AdG anche per uso interno alla Regione, ad eccezione degli OI che dispongono di procedure proprie.

Le procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'AdG all'Organismo Intermedio si sostanziano in controlli svolti dal Dirigente del settore che ha delegato i compiti di Organismo intermedio.

In particolare, sia nel caso di affidamento in house providing, sia ricorrendo a forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche espressamente consentite dalla suddetta normativa (es. gli accordi previsti dall'art. 5, c.6 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.lgs. 36/2023) e sia ancora in caso di aggiudicazione tramite procedura ad evidenza pubblica, l'AdG, attraverso le

strutture regionali affidanti, verifica la rispondenza dei servizi svolti dall'OI nonché l'adempimento degli obblighi contenuti nelle Convenzioni attuative ovvero nei contratti.

L'AdG, inoltre, effettua controlli di sistema sull'OI e assume tutti i provvedimenti, ivi compresi la revoca degli affidamenti/rescissione del contratto, che dovessero risultare necessari ai fini dell'integrale rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni/contratti.

I controlli di sistema sono diretti a verificare l'affidabilità e l'efficacia del sistema di gestione e controllo e la sua rispondenza agli obiettivi di sana gestione e coerenza con la normativa europea e nazionale di riferimento, nonché con la manualistica e gli indirizzi definiti dall'AdG.

L'AdG può individuare singole operazioni, ove ciò sia funzionale allo svolgimento delle verifiche succitate, anche avvalendosi delle risultanze della banca dati Arachne. Potranno essere individuati dall'AdG particolari ambiti di verifica in conseguenza di specifiche esigenze maturate nel corso dell'attuazione della programmazione. Si verifica, altresì, l'applicazione della manualistica e degli indirizzi forniti dall'Autorità di Gestione laddove essi non dispongano di procedure proprie.

Le risultanze degli audit di sistema sono formalizzate nel verbale "Controlli di sistema", di cui all'Allegato 2 del presente Manuale.

In caso di criticità, l'Autorità di Gestione formula osservazioni e, ove necessario, concorda con l'Organismo Intermedio interessato un Piano d'azione che precisa le misure correttive da adottare e la relativa tempistica.

L'Autorità di Gestione verifica quindi l'attuazione delle osservazioni e/o delle misure correttive previste da parte dell'Organismo Intermedio.

3. VERIFICHE DI GESTIONE

3.1 Universo di riferimento

Le verifiche svolte dall'AdG riguarderanno operazioni ricadenti nei macroprocessi:

- Acquisto di beni e servizi
- Lavori pubblici
- Agevolazioni a favore delle produzioni cinematografiche
- Aiuti de minimis per i quali il Beneficiario è il soggetto che concede l'aiuto ai sensi dell'art. 2, punto 9, lett. d) del RDC
- Strumenti Finanziari

Le verifiche svolte da Finpiemonte riguarderanno le operazioni afferenti alla categoria dei regimi di aiuto.

3.2 Azioni del Programma

Le diverse Azioni di cui si compone il PR vengono attuate attraverso specifici progetti che si possono raggruppare (si veda la tabella 2) in funzione di:

1. modalità attuative;
2. tipologie di progetti;
3. beneficiari.

1. Per quanto riguarda la modalità di attuazione:

- a. *a titolarità regionale*, in cui l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici, ovvero l'erogazione di agevolazioni a singoli beneficiari/destinatari avviene direttamente sotto la responsabilità della Regione;
- b. *a regia regionale*, in cui l'acquisizione di beni, servizi e la realizzazione di lavori pubblici, avviene sotto la responsabilità di beneficiari terzi all'amministrazione regionale e nel caso di regimi di aiuti l'erogazione di agevolazioni avviene sotto la responsabilità di soggetti diversi dalla Regione.

2. Per la tipologia di progetti si considerano i seguenti macroprocessi:

- Acquisto di beni e servizi
- Realizzazione di lavori pubblici
- Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive
- Strumenti finanziari

3. I Beneficiari sono i soggetti responsabili dell'attuazione delle operazioni.

Essi possono essere *soggetti pubblici, imprese oppure misti pubblico-privati, soggetti diversi da unità produttive ai quali si concedono agevolazioni.*

Tabella 1 – La struttura del PR IOC FESR 2021-2027 Regione Piemonte:

PRIORITA'	AZIONI	MACROPROCESSI			
		Servizi/ OOPP	Aiuti/De minimis	SF	Agevolazioni a soggetti diversi da unità produttive
I	I.1i.1 Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione		x		
I	I.1i.2 Supporto alle start up innovative e a spin off della ricerca		x		
I	I.1i.3 Sostegno all'ecosistema dell'innovazione		x		
I	I.1i.4 Sostegno all'offerta e alla domanda di servizi di trasferimento tecnologico e per l'innovazione		x		
I	I.1ii.1 Sostegno alla trasformazione digitale nella PA	x			
I	I.1ii.2 Promuovere la transizione digitale del sistema imprenditoriale		x	x	
I	I.1ii.3 Promuovere interventi per assicurare l'interoperabilità delle "banche dati" pubbliche	x			
I	I.1iii.1 Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale		x		
I	I.1iii.2 Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca		x		
I	I.1iii.3 Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI	x			
I	I.1iii.4 Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti		x	x	
I	I.1iii.5 Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito			x	
I	I.1iv.1 Rafforzamento delle competenze del personale occupato		x		
I	I.1iv.2 Incremento delle competenze attraverso il ricorso a nuove figure		x		
II	II.2i.1 Efficientamento energetico negli edifici pubblici	x			
II	II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese			x	
II	II.2i.3 Efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica	x			

II	II.2i.iv Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente			X
II	II.2ii.1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici	X		
II	II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese			X
II	II.2iv.1 Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti	X		
II	II.2iv.2 Osservatorio sui cambiamenti climatici	X		
II	II.2iv.3 Forestazione urbana	X		
II	II.2iv.4 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi	X		
II	II.2iv.5 Interventi per aumentare la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico	X		
II	II.2vi.1 Prevenzione della produzione dei rifiuti e promozione della simbiosi industriale	X		X
II	II.2vi.2 Applicazione e diffusione di tecnologie di riciclaggio per frazioni di rifiuti critiche (...)	X		X
II	II.2vii.1 Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità	X		
II	II.2vii.2 Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi	X		
II	II.2vii.3 Adattamento ambiti urbani	X		
III	III.2viii.1 Promuovere la Mobilità ciclistica	X		
IV	IV.4ii.1 Interventi infrastrutturali per l'adeguamento, il miglioramento o il potenziamento delle strutture e delle sedi didattiche			X
V	V.5i.1 Strategie Urbane di Area (SUA)	X		
V	V.5i.2 Capacità amministrativa beneficiari	X		
V	V.5ii.1 Strategia Aree interne	X		
VI	Assistenza Tecnica	X		
VII	I.1vi.1 Sostegno alle tecnologie strategiche per l'Europa		X	
VIII	I.1vi.1 Tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) MTR		X	
IX	II.2xi.1 Affordable housing sostenibile MTR	X		

Tabella 2 – Tipologie di progetti e Beneficiari (*)

Azioni	Beneficiari
I.1.1	PMI e small mid cap, Grandi imprese (solo se in collaborazione con Pmi), Organismi di ricerca, End User
I.1.2	Start up innovative, OdR
I.1.3	Imprese, Regione Piemonte, Soggetti pubblici e privati coinvolti nell'ecosistema regionale dell'innovazione
I.1.4	OdR, raggruppamenti tra soggetti pubblici e privati titolari/promotori di infrastrutture della ricerca e tecnologiche, PMI
I.2.1	Regione Piemonte, enti locali/soggetti pubblici
I.2.2	PMI, le small e mid cap, il sistema camerale con le PMI come destinatari
I.2.3	Regione Piemonte ed enti locali/soggetti pubblici
I.3.1	PMI in forma singola o associata, le start up innovative, le imprese diverse da PMI nei casi disciplinati all'art. 5.2 del Reg. UE 2021/1058, Regione Piemonte
I.3.2	
I.3.3	
I.3.4	
I.3.5	
I.4.1	PMI, mid cap, attori dell'ecosistema impegnati nei processi di scoperta imprenditoriale e di facilitazione del trasferimento tecnologico
I.4.2	PMI, imprese mid cap
II.1.1	Regione Piemonte, Enti locali, Aziende Sanitarie Locali, enti strumentali regionali e altre amministrazioni locali. Nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP") potrà essere beneficiario l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
II.1.2	PMI. grandi imprese (art. 5, par.2, lett. b del Reg. 2021/1058)
II.1.3	Enti locali e le ESCo. Nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP") potrà essere beneficiario l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
II.1.4	PMI. grandi imprese (art. 5, par.2, lett. b del Reg. 2021/1058)
II.2.1	Regione Piemonte, Enti locali, Aziende Sanitarie Locali, Enti strumentali regionali e altre amministrazioni locali. Nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP") potrà essere beneficiario l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
II.2.2	PMI. grandi imprese (art. 5, par.2, lett. b del Reg. 2021/1058)
II.4.1	Enti di Gestione delle Aree Protette, Unioni Montane
II.4.2	Regione Piemonte
II.4.3	Capoluoghi di Provincia e i comuni con una popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti e che devono attuare le misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti
II.4.4	Regione Piemonte, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino, Enti di Gestione delle Aree Protette
II.4.5	Province, Città Metropolitana, Comuni in forma singola o associata, Enti di gestione delle Aree Protette
II.6.1	PMI, Società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, Soggetti pubblici, Enti del Terzo Settore
II.6.2	
II.7.1	Enti Gestori delle Aree Protette, Amministrazioni locali
II.7.2	Province, Comuni, Città Metropolitana di Torino, Unioni di Comuni, Enti di gestione dei Beni Unesco, Enti di gestione delle Aree Protette, Soggetti gestori del servizio idrico integrato, Enti di ricerca, enti privati
II.7.3	Enti pubblici
II.8.1	Imprese, Gestori e concessionari di pubblici servizi, Enti locali
IV.2.1	Scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, agenzie formative di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), della Legge regionale 63/1995, e Fondazioni Istituti Tecnici Superiori
V.1.1	Comuni ricadenti nelle aree urbane su cui insistono le SUA
V.1.2	Regione, Comuni ricadenti nelle aree urbane su cui insistono le SUA
V.2.1	Unioni di Comuni, Comuni
VI	Regione Piemonte, Organismi Intermedi, Beneficiari
VII	PMI e small mid cap, Grandi imprese (solo se in collaborazione con Pmi), Organismi di ricerca, End User
VIII	PMI in forma singola o associata, "imprese diverse da PMI" (ai sensi dell'art 5 par. 2 del Reg. 2021/1058) nei limiti consentiti dalle norme in materia di aiuti di Stato, organismi di ricerca, start up e start up innovative
IX	Imprese, soggetti pubblici ed ETS

(*) Nel caso di Strumenti finanziari, il beneficiario è l'organismo di attuazione degli SF.

Nel caso di aiuti de minimis, ove previsto dall'AdG, il Beneficiario può essere identificato con il soggetto che concede l'aiuto de minimis ai sensi dell'art. 2, punto 9, lett. d) del RDC.

4. VERIFICHE SVOLTE DALLE STRUTTURE INTERNE DELL'ADG

Per le diverse tipologie di Azioni l'AdG effettuerà la valutazione del rischio all'inizio del Programma, considerando l'esperienza nel periodo 2014-2020 nonché altri elementi quali: categorie di spesa, tipologia di Beneficiario, tipo di operazione. In fase di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 74, par. 2 RDC, l'AdG, con riferimento alle verifiche amministrative, l'AdG intende utilizzare un approccio prudente a tutela del bilancio dell'unione, prevedendo il controllo sul 100% delle operazioni e la verifica solo di alcune domande di pagamento sulla base dell'analisi del rischio. Tale approccio consente all'AdG di costruire e consolidare un patrimonio informativo sui rischi effettivi legati alle operazioni/beneficiari finanziati a valere sul PR 21-27, arricchendo la base di dati legati alle serie storiche delle operazioni/beneficiari del ciclo di programmazione precedente.

Le verifiche amministrative saranno effettuate solo a seguito della presentazione di una domanda di rimborso da parte del beneficiario, prima che le spese siano incluse nelle domande di pagamento alla Commissione, e comunque prima della presentazione dei conti, al fine di ridurre la frequenza e l'impatto delle irregolarità nei conti.

In particolare, risulta necessario specificare come dalla valutazione del rischio discenderanno due differenti e progressivi campioni da analizzare:

- un primo campione relativo alle domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- un secondo campione relativo ai titoli di spesa sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari.

La verifica delle domande di rimborso riguarderà tutte le voci di spesa ivi incluse, comprese le procedure di gara.

L'AdG valuterà l'eventuale impatto sistemico degli errori rilevati, a livello di Azione/procedura/operazioni/beneficiari, estendendo il livello delle verifiche per quella tipologia sulla quale è stato riscontrato un elevato tasso di errore e anche aggiornando la valutazione del rischio.

4.1 Tipologie di rischio: classificazione e ponderazione dei criteri/fattori

Gli elementi di rischio da considerare in relazione all'individuazione del campione da assoggettare a verifiche rispetto alla platea di azioni ammesse a finanziamento sono il "rischio Azione" e il "rischio Beneficiario". I fattori di rischio da associare a tali elementi sono riportati nel seguito, fermo restando che essi potranno essere oggetto di periodico aggiornamento/integrazione/modifica qualora l'Autorità di Gestione lo reputi necessario sulla base di elementi di novità che dovessero emergere nel corso della programmazione.

I fattori di rischio, una volta rilevati vengono associati alla categoria di rischio intrinseco (RI) o di gestione (RG).

Nella tabella che segue sono riportati i fattori di rischio e i criteri per la loro valutazione.

Tabella 3 – Fattori di rischio Operazioni verificate da AdG

Elemento di rischio	Tipo di rischio	Fattori di rischio	Criteri per la valutazione
RISCHIO AZIONE	RI	1) Modalità di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Operazione “a regia regionale”: Operazione a “titolarità regionale”
	RI	2) Macroprocesso	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di opere pubbliche Acquisizione di beni e servizi Aiuti di stato (<i>Produzioni cinematografiche; aiuti de minimis con beneficiario il “soggetto che concede l’aiuto”</i>) Strumenti finanziari
	RI	3) Innovatività dell’Azione/Strumento Finanziario	<ul style="list-style-type: none"> Azioni/SF non finanziati nel precedente ciclo di programmazione Azioni/SF già finanziati o analoghi ad altri finanziati nei precedenti cicli di programmazione
	RI	4) Modalità di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> Costo reale Combinazione costo reale + OSC (<i>compresi tassi forfettari con base a costi reali</i>) OSC definite dall’AdG OSC ai sensi degli articoli 94 e 95 RDC
	RG	5) Audit precedenti	<p>In fase di avvio di programmazione 2021/2027</p> <ul style="list-style-type: none"> Storico delle irregolarità riscontrate nei controlli di I livello periodo 2014/2020 Storico delle irregolarità riscontrate da ulteriori livelli di controllo (AdA, CE, ECA...) periodo 2014/2020 <p>In fase avanzata della programmazione 2021/2027</p> <ul style="list-style-type: none"> Dati aggiornati delle irregolarità riscontrate nei controlli di I livello e dagli ulteriori livelli di controllo con riferimento al periodo 2021/2027
RISCHIO BENEFICIARIO	RI	6) Tipologia di Beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> Privato o imprese Enti locali Soggetti pubblici diversi da enti locali e dall’amministrazione regionale Amministrazione regionale
	RI	7) Esperienza pregressa	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia di Beneficiario che non ha partecipato a precedenti cicli di programmazione Tipologia di Beneficiario che ha partecipato a precedenti cicli di programmazione

4.2 Verifiche amministrative proporzionate ai rischi individuati

La valutazione del rischio è basata su diversi fattori, ai quali verranno associati associati/graduati un livello di rischio Basso, Medio e Alto sulla base di un punteggio che va da 1 a 3:

punteggio ≤ 7 rischio Basso

punteggio > 7 e fino a 14 rischio Medio

punteggio > 14 rischio Alto

La somma di tali valutazioni consentirà di definire una valutazione del rischio e di quantificarla con un punteggio complessivo (**Risk score**).

In sede di controllo sarà quindi applicata una **proporzionalità sulle domande di pagamento** secondo il criterio di seguito esposto:

Domande di pagamento oggetto di controllo	Classe di rischio	Dichiarazioni oggetto di controllo:
Prima dichiarazione di spesa da parte del beneficiario	ALTO	SI
Dichiarazioni di spesa successive alla prima e precedenti a quella finale da parte del beneficiario		SI
Dichiarazione di spesa FINALE da parte del beneficiario		SI
Prima dichiarazione di spesa da parte del beneficiario	MEDIO	SI
Dichiarazione di spesa successive alla prima e precedenti a quella finale da parte del beneficiario		NO (salvo che sulle prime domande di rimborso siano state rilevate non conformità/irregolarità)
Dichiarazione di spesa FINALE da parte del beneficiario		SI
Prima dichiarazione di spesa da parte del beneficiario	BASSO	NO
Dichiarazione di spesa successive alla prima e precedenti a quella finale da parte del beneficiario		NO
Dichiarazione di spesa FINALE da parte del beneficiario		SI

Con riferimento ai giustificativi di spesa, ferma restando l'applicazione della totalità dei punti di controllo componenti le check list che saranno adottate nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, il campionamento sarà effettuato sulla base del seguente approccio:

Classe di rischio	Macroprocesso			
	Acquisto di beni e servizi	Realizzazione di lavori pubblici	Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive	Strumenti Finanziari (Costituzione)
Alto	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione</p> <p>In caso di OCS, totalità delle dichiarazioni comprovanti il raggiungimento di un risultato richieste nell'ambito del dispositivo di attuazione dell'Azione e componenti la domanda di rimborso</p>	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione</p> <p>In caso di OCS, totalità delle dichiarazioni comprovanti il raggiungimento di un risultato richieste nell'ambito del dispositivo di attuazione dell'Azione e componenti la domanda di rimborso</p>	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione</p> <p>In caso di OCS, totalità delle dichiarazioni comprovanti il raggiungimento di un risultato richieste nell'ambito del dispositivo di attuazione dell'Azione e componenti la domanda di rimborso</p>	<p>Totalità documenti richiesti per la costituzione e operatività dello SF (modalità di selezione gestore, valutazione ex ante, accordo di finanziamento, trasferimento risorse al Gestore, commissioni di gestione, coerenza ammontare spesa rendicontata con art. 68 RDC)</p>
Medio	<p>La metà dei giustificativi di spesa finanziariamente più rilevanti componenti la dichiarazione .</p> <p>Qualora i documenti di spesa rendicontati siano in numero dispari controllare un numero intero di giustificativi pari al numero intero immediatamente superiore</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>La metà dei giustificativi di spesa su appalto lavori (se presente) e la metà dei giustificativi di spesa su servizi di ingegneria ed architettura (se presente) finanziariamente più rilevanti rispetto alla singola voce di spesa</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>a metà dei giustificativi di spesa finanziariamente più rilevanti componenti la dichiarazione .</p> <p>Qualora i documenti di spesa rendicontati siano in numero dispari controllare un numero intero di giustificativi pari al numero intero immediatamente superiore</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>Totalità documenti richiesti per la costituzione e operatività dello SF (modalità di selezione gestore, valutazione ex ante, accordo di finanziamento, trasferimento risorse al Gestore, commissioni di gestione, coerenza ammontare spesa rendicontata con art. 68 RDC)</p>
Basso	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione finale di spesa</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione finale di spesa</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>Totalità dei giustificativi di spesa componenti la dichiarazione finale di spesa</p> <p>Qualora nella dichiarazione di spesa siano rendicontate anche spese a costi semplificati è necessario controllare altresì le azioni che costituiscono la base dell'importo rendicontato a costi semplificati.</p>	<p>Totalità documenti richiesti per la costituzione e operatività dello SF (modalità di selezione gestore, valutazione ex ante, accordo di finanziamento, trasferimento risorse al Gestore, commissioni di gestione, coerenza ammontare spesa rendicontata con art. 68 RDC)</p>

4.3 Verifiche in loco

4.3.1 Aspetti metodologici della modalità di campionamento

L'AdG, secondo quanto previsto dai Regolamenti, definisce le modalità di campionamento per le verifiche in loco delle singole operazioni, conserva la documentazione che descrive la metodologia del campionamento e le operazioni estratte ed oggetto della verifica in loco.

L'AdG individua l'universo delle operazioni dalle quali estrarrà il campione da sottoporre a verifica prendendo a riferimento le operazioni per le quali sia stata registrata almeno una dichiarazione di spesa dal beneficiario con successiva certificazione alla Commissione Europea ed allo Stato, salvo quanto successivamente specificato al paragrafo 4.3.3.

La dimensione del campione è definita tenendo conto del grado di rischio identificato rispetto ad una serie di variabili rilevanti in ragione della natura e delle caratteristiche delle operazioni.

L'AdG, provvede, annualmente e in caso di modifiche rilevanti del sistema, alla revisione dell'analisi dei rischi inerente al metodo di campionamento. L'analisi dei rischi tiene conto anche degli esiti dell'*autovalutazione del rischio frode*, aggiornata ogni due anni o allorquando si verifica un evento tale da incidere direttamente sul sistema di gestione e controllo.

Inoltre, a fronte dell'adozione del sistema per la gestione del rischio frode raccomandato dalla Commissione Europea (nota EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014) denominato ARACHNE, l'analisi dei rischi tiene conto, laddove siano effettivamente disponibili le informazioni a seguito dell'implementazione del data base da parte della Commissione Europea, di alcuni indicatori di rischio (complessivi o specifici definiti dall'AdG) restituiti da Arachne. L'analisi di rischio effettuata con il sistema Arachne contribuisce a determinare il livello di rischio associato ad ogni operazione. Le operazioni di campionamento delle operazioni da sottoporre a verifiche in loco e la conservazione della documentazione inerente al metodo di campionamento, sono effettuate dal Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo, secondo le disposizioni concordate con l'AdG.

La metodologia di campionamento prevede, ai sensi delle prescrizioni nazionali e comunitarie, che la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica sia realizzata attraverso un **campionamento stratificato** e un'**analisi dei rischi**.

Le analisi di rischio verranno svolte dall'AdG prima di procedere al campionamento. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipendono da un insieme complesso di fattori. Nei paragrafi che seguono vengono descritti: la metodologia per la stratificazione; gli elementi presi in considerazione per l'analisi del rischio e per la determinazione della numerosità campionaria; le modalità di campionamento.

4.3.2 Stratificazione e analisi del rischio

a) Stratificazione per tipologia di macroprocesso e casistica di beneficiari

L'universo di riferimento viene suddiviso in sub-universi omogenei per tipologia di macroprocesso (in base alle categorie della "Descrizione Natura CUP" del PUC), cui corrispondono

sostanzialmente casistiche omogenee (o ampiamente prevalenti) di beneficiari, come indicato nella tabella che segue.

Sub- universo (macro-processo)	Beneficiari
1 Concessione di incentivi ad unità produttive	imprese
2 Realizzazione di lavori pubblici e Acquisto o realizzazione di servizi e Acquisto di beni	soggetti pubblici (Codice appalti)
3 Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia	soggetti gestori degli strumenti finanziari

b) Analisi del rischio

All'interno dei singoli sub-universi ciascuna operazione viene analizzata sulla base di fattori di rischio che sono in parte comuni ed in parte specifici per i singoli sub-universi ed hanno un peso relativo differenziato (Tabelle 4.a.1., 4.b.1. e 4.c.1.).

Le fonti informative relative a ciascun fattore di rischio sono costituite da: i) dati forniti dai beneficiari in sede di domanda; ii) estrazioni dal sistema Arachne; iii) elaborati elettronici a disposizione dell'AdG relativi a specifici elementi connessi ai fattori di rischio (quali, ad esempio: esito del controllo appalti; continuità o meno degli interventi rispetto alla precedente programmazione; ecc).

In esito all'applicazione dell'analisi del rischio, ciascuna operazione ottiene un punteggio. L'attribuzione del livello di rischio ("basso" / "medio" / "alto") ad ogni operazione avviene confrontando il punteggio ottenuto con gli intervalli di punteggio che definiscono le classi di rischio (Tabelle 4.a.2., 4.b.2. e 4.c.2.). Tali classi sono ottenute dividendo per 3 l'intervallo compreso tra i punteggi minimi e massimi ottenibili per ciascun macroprocesso: essendo differenti i fattori di rischio e i relativi pesi, ciascun macroprocesso presenta classi di rischio di diversa ampiezza.

Tabella 4.a.1. Sub universo 1 Concessione di incentivi ad unità produttive: elementi per l'analisi del rischio e attribuzione di punteggi correlati

Categoria di rischi	Fattori di rischio	Misurazione	Punteggio attribuito	Peso
INTRINSECI	Livello di avanzamento dell'operazione	% rendicontato su investimento ammesso	<50% : 3 ≥50% e <75% : 6 ≥75% : 10	20%
DI GESTIONE	Continuità rispetto ad interventi del precedente periodo di programmazione	si / no	0 / 5	4%
DI GESTIONE	Utilizzo opzioni semplificazione dei costi	si / no	5 / 0	5%
DI GESTIONE	Anomalie nella quantificazione indicatori da parte del beneficiario o altre irregolarità derivanti dal sistema di monitoraggio	si / no	5 / 0	3%
DI GESTIONE	Risultanze dei controlli in loco e di sistema già effettuati dalle diverse Autorità (AdG/OI, AdA, FC)	si / no	0 / 10	14%
BENEFICIARIO	Dimensione di impresa	dimensione	Micro 10 Piccola 6 Media 3	10%
BENEFICIARIO	Rischio complessivo	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	20%
BENEFICIARIO	Rischio allerta frode e reputazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	10%
BENEFICIARIO	Rischio concentrazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	10%
BENEFICIARIO	Rischio potenziale in base a irregolarità in capo ai beneficiari registrate nella precedente programmazione	si / no	5 / 0	4%

Tabella 4.a.2. Classi di rischio sub-universo 1

Esito della somma pesata dei punteggi attribuiti	Classificazione livello di rischio
da 0,9 a 3,67	basso
da 3,68 a 6,43	medio
da 6,44 a 9,20	alto

Tabella 4.b.1. Sub universo 2 Realizzazione di lavori pubblici + Acquisto o realizzazione di servizi e Acquisto di beni: elementi per l'analisi del rischio e attribuzione di punteggi correlati

Categoria di rischi	Fattori di rischio	Misurazione	Punteggio attribuito	Peso
INTRINSECI	Livello di avanzamento dell'operazione	% rendicontato su investimento ammesso	<50% : 3 ≥50% e <75% : 6 ≥75% : 10	20%
DI GESTIONE	Continuità rispetto ad interventi del precedente periodo di programmazione	si / no	0 / 5	4%
DI GESTIONE	Utilizzo opzioni semplificazione dei costi	si / no	5 / 0	5%
DI GESTIONE	Anomalie nella quantificazione indicatori da parte del beneficiario o altre irregolarità derivanti dal sistema di monitoraggio	si / no	5 / 0	3%
DI GESTIONEDI GESTIONE	Risultanze dei controlli in loco e di sistema già effettuati dalle diverse Autorità (AdG/OI, AdA, FC)	si / no	0 / 10	14%
BENEFICIARIO	Esito controllo appalti	si (positivo) / no (rilevate irregolarità)	0 / 5	20%
BENEFICIARIO	Rischio complessivo	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	20%
BENEFICIARIO	Rischio allerta frode e reputazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	5%
BENEFICIARIO	Rischio concentrazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	5%
BENEFICIARIO	Rischio potenziale in base a irregolarità in capo ai beneficiari registrate nella precedente programmazione	si / no	5 / 0	4%

Tabella 4.b.2. Classi di rischio sub-universo 2

Esito della somma pesata dei punteggi attribuiti	Classificazione livello di rischio
da 0,6 a 3,13	basso
da 3,14 a 5,67	medio
da 5,68 a 8,2	alto

Tabella 4.c.1. Sub universo 3 Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia: elementi per l'analisi del rischio e attribuzione di punteggi correlati

Categoria di rischi	Fattori di rischio	Misurazione	Punteggio attribuito	Peso
INTRINSECI	Livello di avanzamento dell'operazione	% rendicontato su investimento ammesso	<50% : 3 ≥50% e <75% : 6 ≥75% : 10	50%
DI GESTIONE	Continuità rispetto ad interventi del precedente periodo di programmazione	si / no	0 / 5	10%
DI GESTIONE	Anomalie nella quantificazione indicatori da parte del beneficiario o altre irregolarità derivanti dal sistema di monitoraggio	si / no	5 / 0	5%
DI GESTIONE	Risultanze dei controlli in loco e di sistema già effettuati dalle diverse Autorità (AdG/OI, AdA, FC)	si / no	0 / 10	5%
BENEFICIARIO	Rischio complessivo	Punteggio Arachne	>=40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	10%
BENEFICIARIO	Rischio allerta frode e reputazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	5%
BENEFICIARIO	Rischio concentrazione	Punteggio Arachne	≥40 : 10 ≥20 e <40 : 6 ≥10 e <20 : 3 <10: 0	5%
BENEFICIARIO	Rischio potenziale in base a irregolarità in capo ai beneficiari registrate nella precedente programmazione	si / no	5 / 0	10%

Tabella 4.c.2. Classi di rischio sub-universo 3

Esito della somma pesata dei punteggi attribuiti	Classificazione livello di rischio
da 1,5 a 3,92	basso
da 3,93 a 6,33	medio
da 6,34 a 8,75	alto

In base a quanto sopra definito, il risultato dell'analisi, dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun fattore di rischio e del relativo peso sarà, per ogni operazione, l'associazione ad una classe di rischio: alto / medio / basso.

Sub universo	Sub strato di operazioni dato dal livello di rischio
1- Concessione di incentivi ad unità produttive	Alto
	Medio
	Basso
2 - Realizzazione di lavori pubblici + Acquisto o realizzazione di servizi e Acquisto di beni	Alto
	Medio
	Basso
3 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia	Alto
	Medio
	Basso

4.3.3 Definizione della numerosità campionaria ed estrazione del campione

La definizione della numerosità del campione di operazioni da sottoporre a controllo in loco viene definito in funzione del livello di rischio ottenuto: maggiore è il rischio, maggiore sarà la percentuale di operazioni che dovranno essere oggetto di controllo.

Più specificamente, il principio in base al quale determinare la numerosità del campione prevede l'estrazione, per ciascun livello di rischio all'interno dei singoli sub strati, di progetti che rappresentino una quota minima di spesa (crescente con il livello di rischio), che devono anche rappresentare una quota minima di operazioni (uguale per tutti i livelli di rischio), secondo il seguente prospetto.

	Rischio "alto"	Rischio "medio"	Rischio "basso"
Spesa certificata minima (nel periodo di riferimento del campionamento)	15%	10%	5%
Numerosità minima dei progetti	5%	5%	5%

Preliminarmente all'estrazione del campione, vengono effettuate le seguenti operazioni sull'universo:

- vengono **escluse le operazioni che, al momento del campionamento, non presentano ancora spesa rendicontata** (come per esempio le operazioni delle quali viene certificata, in un dato momento, soltanto l'anticipazione erogata, in conformità a quanto previsto all'art. 91 punto 5 Reg. 2021/1060), per le quali una verifica in loco non avrebbe, in quel momento, la possibilità di attestare la regolarità o meno della spesa;
- vengono escluse le operazioni che sono già state oggetto di verifiche in loco da parte dell'AdG nel corso del precedente anno contabile, a meno che nel frattempo tale

operazione non sia conclusa: **una stessa operazione non potrà quindi essere controllata più di una volta nella fase in itinere, ma potrà comunque essere selezionata una seconda volta per le verifiche ex post.**

Sulla base dell'universo rimanente e della suddivisione in sub-strati, l'estrazione del campione, per ogni sub stato, viene effettuata a partire dalla spesa, secondo la seguente procedura:

- si calcola per ciascun record il peso % in termini di spesa (per es, se si considerano tre operazioni il cui importo corrisponde rispettivamente a 10, 5 e 15 euro, il peso di ciascuna è rispettivamente 33,3%, 16,7% e 50%);
- si associa ad ogni record una chiave casuale compresa tra 0 e 1, con valori statisticamente crescenti con il peso% finanziario dell'operazione⁴;
- si selezionano le n operazioni che presentano il valore delle chiavi maggiore, fino al raggiungimento della numerosità campionaria richiesta per ciascun sub-strato.

A seguito dell'estrazione del campione saranno adottate delle procedure volte a garantirne la massima riservatezza.

Le fasi di analisi e di estrazione del campione vengono effettuate mediante l'utilizzo di un foglio elettronico di calcolo e l'esito dell'estrazione viene registrato in un verbale dedicato.

4.3.4 Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità

L'AdG provvede annualmente alla revisione del metodo di campionamento. In particolare, la presenza di livelli elevati di irregolarità comporterà una revisione dell'analisi di rischio e un aumento della percentuale di operazioni da sottoporre a verifica in loco per ciascun substrato di operazioni. Tale aumento si applica nella sessione di controllo successiva a quella risultata anomala. Se nel periodo successivo non si riscontrano ulteriori irregolarità la percentuale di operazioni da sottoporre a verifica verrà riportata al valore iniziale.

La modalità di aumento della percentuale dei controlli deriva dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di operazioni risultate irregolari e la gravità delle irregolarità riscontrate (vedi Tabella seguente). Quest'ultima è data dal rapporto tra la somma dei valori economici relativi alle irregolarità riscontrate nelle operazioni controllate e la somma della spesa certificata nel periodo di riferimento del campionamento.

⁴ Il calcolo delle chiavi casuali, mutuato da Olken (<https://dsf.berkeley.edu/papers/UCB-PhD-olken.pdf>), viene effettuato con la seguente formula sul foglio di calcolo: $\text{casuale}()^{(1/[\text{peso}\% \text{ dell'operazione}])}$,

Tabella 6 – Matrice delle irregolarità

Matrice delle irregolarità	Gravità delle irregolarità riscontrate*			
	Quota di domande irregolari**	Molto bassa (≤ 3%)	Bassa (> 3%, ≤ 20%)	Media (> 20%, ≤ 50%)
Bassa ≤ 30%	Percentuale fissata	Percentuale fissata	Percentuale fissata X 1,25	Percentuale fissata X 1,50
Media > 30% - 60%	Percentuale fissata	Percentuale fissata X 1,25	Percentuale fissata X 1,50	Percentuale fissata X 1,75
Alta > 60%	Percentuale fissata X 1,25	Percentuale fissata X 1,50	Percentuale fissata X 1,75	Percentuale fissata X 2,00

* Rapporto tra la somma dei valori economici relativi alle irregolarità riscontrate nelle operazioni controllate e la somma della spesa certificata nel periodo di riferimento del campionamento

** Rapporto tra il numero di operazioni controllate con presenza di irregolarità e il totale delle operazioni controllate

In aggiunta a quanto sopra definito, in presenza di substrati che comportano la verifica in loco di un solo beneficiario, nel caso in cui la verifica abbia esito negativo si dovrà procedere ad un'altra verifica.

4.3.5 Revisione della Metodologia di valutazione del rischio

La presente metodologia può essere soggetta, se del caso, a revisione periodica, al fine di tenere in debito conto aspetti specifici sopraggiunti che rendano necessario il riesame.

In particolare, si indicano di seguito condizioni e fattori, seppur non esaustivi, in base ai quali l'aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi può avvenire:

- modifiche significative del sistema di gestione e controllo, anche in esito all'esercizio in materia di gestione dei rischi (ad esempio cambiamenti organizzativi interni all'AdG, modifiche relative alle misure antifrode compresa l'autovalutazione del rischio frode, ecc.);
- nuove tipologie di operazioni;
- risultati di precedenti verifiche amministrative e in loco ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1 e 2;
- esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei conti Europea riferiti al programma in questione;
- ulteriori informazioni rilevanti provenienti da altri Organi nazionali (Corte dei conti italiana, GdF, ecc.) o europei (EPPO, OLAF);
- fattori esterni che potrebbero avere un impatto sull'attuazione delle operazioni (ad esempio, potenziali conflitti di interesse, l'esistenza di segnalazioni e reclami, ecc.).

L'AdG avvierà pertanto le necessarie valutazioni al fine di includere fattori e condizioni nuovi e modificare la metodologia di valutazione del rischio.

4.4 “Re-performing” sugli interventi realizzati da parte di destinatari finali

Al fine di definire un sistema di controlli maggiormente efficace in relazione agli strumenti finanziari e agli aiuti de minimis gestiti da un beneficiario, l'AdG ha effettuato un'autovalutazione in relazione agli strumenti di controllo già previsti dal SIGECO del Programma, tenendo conto dei seguenti documenti:

- Audit Methodology for auditing financial instrument del 24/10/2023 (CPRE-23-0011-00) della CE;
- Audit degli strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2021/2027 – Fi-compass.

L'esito dell'autovalutazione è esposto nell'**Allegato 3 ter - Reperforming**.

4.4.1 Inquadramento e aspetti metodologici della modalità di campionamento

Nell'ambito degli strumenti finanziari attuati tramite un soggetto gestore del fondo con ruolo di beneficiario (art. 2 punto 9 lettera e RDC) e nel caso di operazioni in cui il beneficiario è l'organismo che concede gli aiuti in de minimis (art. 2 punto 9 lettera d RDC) l'AdG effettua verifiche a campione sugli interventi realizzati da parte di **destinatari finali** in ottica di “re-performing”, funzionale ad assicurare che le procedure attuate dai beneficiari garantiscano il medesimo livello di sicurezza in termini di regolarità della spesa rispetto a quanto ordinariamente avviene nel caso di operazioni gestite direttamente dall'Autorità di Gestione o da Organismi intermedi.

Tali verifiche vengono effettuate utilizzando una metodologia coerente con il dettato regolamentare di cui all'art. 74 par. 2 del RDC, ovvero sono *basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto*.

In particolare, la metodologia definita ai fini del “re-performing” ricalca, per quanto pertinente, quella adottata per addivenire alle modalità di campionamento per le verifiche in loco delle singole operazioni (Rif. par. 4.3 “Verifiche in loco”), e prevede che la selezione dei progetti sia realizzata attraverso un campionamento stratificato e un'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi viene svolta dall'AdG prima di procedere al campionamento. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche di “re-performing” dipendono da un insieme complesso di fattori. Nei paragrafi che seguono vengono descritti: la metodologia per la stratificazione; gli elementi presi in considerazione per l'analisi del rischio; le modalità di campionamento.

La numerosità complessiva del campione viene definita assumendo, in analogia, le previsioni di cui all'art. 83 lettera b) RDC ovvero procedendo ad una selezione statistica di **30 unità di campionamento**. L'AdG può incrementare la numerosità del campione qualora lo ritenga funzionale a garantire un adeguato livello di sicurezza per il bilancio unionale.

4.4.2 Stratificazione e analisi del rischio

a) Stratificazione

L'universo di riferimento è dato dall'insieme dei progetti dei destinatari finali con spesa certificata nell'anno contabile di riferimento al momento del campionamento, esclusi i destinatari già estratti in occasione di precedenti campionamenti.

L'universo di riferimento viene suddiviso in sub-universi omogenei per tipologia di macroprocesso (in base alle categorie della "Descrizione Natura CUP" del PUC). La suddivisione di fatto perimetra due insiemi omogenei per forma di finanziamento e casistica di beneficiario gestore degli interventi.

Sub- universo (macro-processo)	Caratteristiche
1 Concessione di incentivi ad unità produttive imprese	Forma di sostegno: sovvenzione Beneficiario: organismo che concede gli aiuti in de minimis (art. 2 punto 9 lettera d RDC)
3 Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia	Forma di sostegno: strumento finanziario Beneficiario: gestore del fondo (art. 2 punto 9 lettera e RDC)

Il sub-universo relativo alla concessione di incentivi ad unità produttive imprese L'universo di riferimento (de minimis) è dato dall'insieme dei progetti dei destinatari finali con spesa certificata validata nell'anno contabile di riferimento al momento del campionamento, esclusi i destinatari già estratti in occasione di precedenti campionamenti.

Il sub-universo relativo alla sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia (strumenti finanziari) è costituito dall'insieme dei progetti dei destinatari finali con spesa validata dal Soggetto Gestore nell'anno contabile al momento del campionamento, esclusi i destinatari già estratti in occasione dei precedenti campionamenti.

b) Analisi del rischio

- Fattori di rischio e misurazione

L'analisi del rischio viene effettuata separatamente per i due sub-universi di riferimento, sulla base di medesimi fattori di rischio illustrati nella tabella sottostante.

Tabella 7: elementi per l'analisi del rischio e attribuzione di punteggi correlati

Categoria di rischi	Fattori di rischio	Misurazione
DESTINATARIO	Rischio complessivo	Punteggio Arachne
DESTINATARIO	Rischio allerta frode e reputazione	Punteggio Arachne
DESTINATARIO	Rischio concentrazione	Punteggio Arachne

- Pesatura dei fattori di rischio

La natura omogenea dei progetti all'interno dei due sub-universi di riferimento, unitamente alla scelta di limitare l'estrazione a 30 unità campionarie rende necessario individuare modalità di pesatura dei fattori di rischio che possano simultaneamente rispondere alle esigenze di:

- valorizzare i fattori di rischio considerati più "critici";
- risultare effettivamente discriminanti nella differenziazione dei progetti.

A tal fine, viene adottato un sistema misto di pesatura dei fattori di rischio, nel quale:

- una parte del peso di ciascun rischio è definita a priori (il 75% della pesatura complessiva);
- la restante parte (il 25%) della pesatura complessiva è distribuita sui singoli fattori in modo è "dinamico", ovvero non pre-determinato a priori: tale parte dipende dalla variabilità dei punteggi che ciascun fattore di rischio presenta in occasione di ciascun campionamento.

Operativamente, il peso dei singoli fattori di rischio viene determinato:

1 – associando a ciascun fattore di rischio una quota "base" del rispettivo peso, secondo la seguente tabella:

Fattori di rischio	Quota base del peso
Rischio complessivo	20%
Rischio allerta frode e reputazione	35%
Rischio concentrazione	20%

2 - calcolando, per ciascun fattore di rischio, il coefficiente di variazione⁵ della distribuzione dei punteggi;

3 - riportando ciascuno dei coefficienti sopra calcolati alla somma dei coefficienti stessi, ottenendo quindi la quota di pesatura percentuale di ciascuno⁶. Tale percentuale viene rapportata alla quota di pesatura “dinamica” complessiva (il 25%) e addizionata alla quota “base” di ciascun fattore, ottenendo il peso complessivo di ciascuno.

Il sistema di pesatura così strutturato attribuisce ai fattori di rischio, in modo di volta in volta differenziato rispetto ai singoli campionamenti ma sempre con una modalità oggettiva predeterminata pesi crescenti ai fattori di rischio che presentano maggiore variabilità di punteggio, garantendo al contempo che i fattori di rischio considerati più rilevanti abbiano comunque un peso significativo a prescindere dalla variabilità dei punteggi estratti da Arachne ad ogni estrazione.

- Esito dell'analisi del rischio

In esito all'applicazione dell'analisi del rischio, ciascun progetto all'interno dei due sub-universi ottiene un punteggio complessivo dato dalla sommatoria dei singoli punteggi, ciascuno ponderato per la relativa pesatura.

L'attribuzione del livello di rischio (“basso” / “medio” / “alto”) ad ogni progetto avviene confrontando il punteggio complessivo ottenuto con gli intervalli di punteggio che definiscono le classi di rischio. Tali classi sono definite come di seguito indicato:

- a) rischio basso: punteggio rientrante nel primo 30% dell'intervallo;
- b) rischio medio: punteggio di rischio maggiore del 30% e minore del 70% dell'intervallo;
- c) rischio elevato: punteggio di rischio superiore al 70% dell'intervallo.

In base a quanto sopra, il risultato dell'analisi sarà quindi, per ogni progetto, l'associazione ad una classe di rischio: alto / medio / basso

Sub- universo	Sub strato di progetti dato dal livello di rischio
1 Concessione di incentivi ad unità produttive imprese	alto
	medio
	basso
3 Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia	alto
	medio
	basso

⁵ È l'indice statistico di dispersione relativa che misura quanto è grande la deviazione standard rispetto alla media aritmetica. È un numero adimensionale (non ha unità di misura), il che lo rende idoneo a confrontare la variabilità di due o più gruppi di dati, anche se misurati in unità diverse o con medie molto diverse. Viene calcolato come rapporto tra deviazione standard e valore assoluto della media (che nel nostro caso è comunque sempre positiva). Ha un valore minimo pari a 0 (tutte le osservazioni hanno il medesimo valore, che è uguale alla media, per cui la deviazione standard che costituisce il numeratore è pari a 0) e non ha un limite superiore. Al crescere del valore, indica un aumento della dispersione attorno alla media, e se supera il valore 1 indica forte dispersione e/o media estremamente bassa.

⁶ Questa operazione, di per sé non necessaria a fini di pesatura, consente di visualizzare agevolmente in termini percentuali il peso di ciascun fattore in occasione di ciascun campionamento.

- **Inserimento d'ufficio nel campione**

Nel caso in cui il valore dell'indicatore "Rischio allerta frode e reputazione" risulti superiore a 42, (l'85% del valore massimo conseguibile), il record corrispondente entra d'ufficio tra le operazioni sulle quali effettuare il reperforming.

4.4.3 Definizione della numerosità campionaria ed estrazione del campione

- **Numerosità campionaria**

La numerosità complessiva del campione è pari a **30 unità**.

La ripartizione delle 30 unità tra i due sub-universi di riferimento avviene in proporzione all'entità complessiva di risorse erogate nel periodo di riferimento.

Al fine di concentrare le verifiche sui progetti a più alto rischio, la ripartizione dei progetti da campionare all'interno di ciascun sub-universo avviene secondo le seguenti proporzioni:

Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
10%	30%	60%

Qualora una classe di rischio non contenga, in un determinato periodo di campionamento, un numero sufficiente di operazioni perché si possano estrarre tutte quelle desiderate per ciascun sub – strato, si procede attribuendo le eccedenze alle classi di rischio successive, procedendo dalla classe più rischiosa verso la meno rischiosa.

Gli eventuali record entrati d'ufficio nel campione concorrono al numero complessivo di 30 unità campionarie e vengono contate nell'ambito della classe di rischio corrispondente al proprio punteggio. Rimane in ogni caso facoltà dell'AdG estendere i controlli oltre il valore delle 30 unità qualora, in qualsiasi momento, lo ritenga utile a garantire un adeguato livello di sicurezza.

Definita la numerosità campionaria si procede al campionamento, che si fonda sull'estrazione casuale senza ripetizione di progetti nei singoli sub strati di rischio per ogni sub-universo. L'estrazione tiene in considerazione l'entità finanziaria dell'operazione (onde proporzionare la probabilità di essere estratti al rischio finanziario per il bilancio unionale).

- **Estrazione del campione**

Per ogni sub stato, l'estrazione del campione viene effettuata a partire dalla spesa erogata netta a ciascun destinatario, secondo la seguente procedura:

- si calcola per ciascun record il peso % in termini di erogazioni finanziarie (per es, se si considerano tre operazioni il cui importo erogato corrisponde rispettivamente a 10, 5 e 15 euro, il peso di ciascuna è rispettivamente 33,3%, 16,7% e 50%);
- si associa ad ogni record una chiave casuale compresa tra 0 e 1, con valori statisticamente crescenti con il peso% finanziario dell'operazione⁷;
- si selezionano le n operazioni che presentano il valore delle chiavi maggiore, fino al raggiungimento della numerosità campionaria richiesta per ciascun sub-strato.

4.4.4 Gestione delle irregolarità

Nel caso l'attività di reperforming accerti irregolarità che interessano il 10% della numerosità campionaria (per ciascun sub – universo; arrotondato per eccesso), effettuerà ulteriori verifiche estendendo di un ulteriore 20% la numerosità campionaria del sub – universo pertinente. La distribuzione delle unità campionarie addizionali tra i sub-strati di rischio avviene con i medesimi criteri definiti per stabilire la ripartizione iniziale (par. 4.4.3.).

⁷ Il calcolo delle chiavi casuali, mutuato da Olken (<https://dsf.berkeley.edu/papers/UCB-PhD-olken.pdf>), viene effettuato con la seguente formula sul foglio di calcolo: $\text{casuale}()^{(1/[\text{peso}\% \text{ dell'operazione}])}$,

5. VERIFICHE SVOLTE DALL'ORGANISMO INTERMEDIO FINPIEMONTE

Come richiamato al par. 2.3 del presente documento, con DD n. 218 del 25/05/2023, Finpiemonte è stata individuata quale Organismo Intermedio.

La delega si riferisce alle attività di gestione e/o controllo delle misure ricadenti nel Macroprocesso "Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive" con l'unica eccezione rappresentata dalla misura che prevede l'erogazione di incentivi a favore delle produzioni cinematografiche.

Anche per le tipologie di azioni oggetto della presente trattazione, l'applicazione delle disposizioni del RDC che prevedono di definire l'intensità e la portata delle verifiche amministrative sulla base di una valutazione dei rischi, viene implementata dall'AdG secondo modalità che garantiscano la sana gestione finanziaria tenuto conto che la fase di avvio del PR non consente all'AdG di disporre ancora di un solido e rappresentativo corredo informativo riferito al ciclo 2021/2027. Pertanto, prevede il controllo di tutti i progetti e di tutte le domande di pagamento dei beneficiari, effettuando una selezione delle voci di spesa da controllare all'interno di ciascuna domanda di pagamento sulla base dell'analisi dei rischi che di seguito si illustra. La descrizione analitica e la giustificazione della metodologia di selezione delle spese da controllare sono illustrati in un'apposita "Nota metodologica".

5.1 Valutazione dei rischi

Al fine di illustrare la metodologia di valutazione dei rischi sulla quale basare la selezione delle spese da sottoporre a controllo, è necessario definire con precisione i tipi di rischio da prendere in esame.

Si individuano di seguito tre tipologie di rischio:

- a. Il beneficiario non realizza il progetto agevolato o lo realizza in misura minore alle soglie minime previste dal bando; tali eventualità comportano la revoca totale dell'agevolazione con richiesta di restituzione di quanto ricevuto;
- b. Il beneficiario rendiconta spese che determinano la decadenza del diritto all'agevolazione (ad esempio nel caso in cui dalla documentazione di spesa si evinca che il progetto è stato avviato prima di presentare la domanda di agevolazione); tale eventualità comporta la revoca totale dell'agevolazione con richiesta di restituzione di quanto ricevuto;
- c. Il beneficiario rendiconta spese non ammissibili, tali da comportare la rideterminazione dell'agevolazione spettante e la revoca parziale dell'agevolazione.

La valutazione dei rischi sopra descritti viene effettuata a partire da un'approfondita analisi delle caratteristiche dei beneficiari, delle agevolazioni concesse, delle revoche disposte e degli esiti espressi dagli istruttori di Finpiemonte sulle dichiarazioni di spesa (payment claims) presentate dai beneficiari relativamente ai progetti agevolati durante la programmazione POR FESR 2014/2020.

Per circoscrivere gli obiettivi dell'analisi, è necessario evidenziare che, nell'iter di verifica di una dichiarazione di spesa, l'istruttore di Finpiemonte esprime un esito su ciascun singolo documento

di spesa rendicontato (cedolino, fattura, o altro) e che gli esiti espressi rientrano nelle seguenti tipologie:

- *Validato ovvero interamente ammesso*: il documento è risultato correttamente rendicontato, corredato di tutte le pezze giustificative richieste e l'importo corrispondente è interamente conteggiato per il calcolo dell'agevolazione spettante;
- *Parzialmente validato ovvero parzialmente ammesso*: il documento è risultato correttamente rendicontato, corredato di tutte le pezze giustificative richieste, ma l'importo riconoscibile per il calcolo dell'agevolazione spettante è decurtato parzialmente, ad esempio per il raggiungimento dei limiti del budget di progetto o per quanto prescritto per la tipologia di spesa dal bando;
- *Sospeso con richiesta di integrazioni*: il documento esibisce caratteristiche irregolari sanabili, perché non presenta tutte le pezze giustificative richieste, oppure sono necessari chiarimenti per l'ammissione della spesa a finanziamento;
- *Respinto*: il documento esibisce caratteristiche irregolari sanabili, perché ad esempio è stato rendicontato nella tipologia di spesa errata, ma potrà essere ripresentato e rivalutato in una successiva dichiarazione di spesa;
- *Invalidato*: il documento esibisce caratteristiche irregolari non sanabili né con integrazioni né con ulteriori approfondimenti, ad esempio perché riferito ad una spesa non ammissibile per tipologia, oppure perché la spesa è stata sostenuta al di fuori del periodo di ammissibilità del progetto.

La valutazione dei rischi mira ad individuare quali caratteristiche (d'ora in poi "variabili") del beneficiario, delle agevolazioni concesse e delle tipologie di spesa rendicontate forniscono un'informazione **predittiva** sull'evenienza che un documento di spesa rendicontato per l'ottenimento di un'agevolazione concessa sulla programmazione PR 21-27 sia classificabile secondo la categoria di esito "**invalidato**" o "**parzialmente validato**".

Ai fini della selezione delle variabili significative in tal senso, i dataset di Finpiemonte relativi alla precedente programmazione sono stati sottoposti ad analisi statistica, e mediante l'addestramento di un modello di *machine learning*, è stato elaborato un sistema predittivo ad hoc, secondo il quale sono classificate tutte le spese presenti nelle dichiarazioni di spesa che verranno presentate dai beneficiari.

5.2 Variabili oggetto d'analisi e obiettivi

Le variabili oggetto d'analisi sono le seguenti:

1. Caratteristiche del beneficiario:
 - Settore di attività
 - Dimensione di impresa
 - Posizione geografica
 - Punteggio Arachne
 - Giorni di attività alla data di concessione
 - Forma giuridica

2. Caratteristiche dell'agevolazione
 - Natura dell'agevolazione (contributo, finanziamento, garanzia, misto)
 - Regime di aiuto
 - Intensità di aiuto (esl)
 - Tipologie di agevolazione (R&S, investimento, voucher, altro)
 - Possibilità di ricevere anticipi

3. Caratteristiche del progetto agevolato
 - Durata
 - Presenza di partnership
 - Importo
 - Tipologie di spesa
 - Articolazione del budget

Le suddette variabili sono state individuate sottoponendo ad analisi statistica i documenti di spesa rendicontati dai beneficiari sui progetti finanziati a valere sulle misure affidate all'Organismo Intermedio nella programmazione 2014-2020, tramite la verifica delle relazioni di dipendenza e le correlazioni tra le stesse. Le variabili selezionate sono state inserite all'interno di un modello di *machine learning* addestrato sui dati storici, che consente di ordinare i singoli documenti all'interno di ciascuna dichiarazione di spesa in base alla classificazione di rischio (ovvero di segnalare con quale probabilità un nuovo documento risulterà "non valido", "parzialmente valido", "valido").

5.3 Verifiche amministrative proporzionate ai rischi individuati

All'arrivo di ogni dichiarazione di spesa, si procede a classificare ogni documento di spesa ivi contenuto secondo le modalità sopra descritte. Ogni documento di spesa classificato come "non valido" o come "parzialmente valido" viene sottoposto a controllo documentale, mentre i documenti classificati come "validi" sono controllati nel caso in cui il punteggio di rischio attribuitogli superi una determinata soglia, stabilita in base all'ESL dell'agevolazione.

Per ogni dichiarazione di spesa viene valutato almeno un documento di spesa, garantendo in questo modo che ogni beneficiario sia controllato tante volte quante sono le dichiarazioni di spesa presentate. Inoltre, poiché per ogni dichiarazione di spesa sarà valutata almeno un documento di spesa, ogni beneficiario sarà controllato almeno una volta. La metodologia di attribuzione del punteggio di rischio, ovvero il modello predittivo sviluppato, tiene conto sia delle variazioni intercorse durante la programmazione, sia dell'esito dei controlli svolti in itinere: nel corso della programmazione i punteggi di rischio associati a ciascun progetto potranno cambiare, ad esempio per variazioni di alcune variabili utilizzate per classificare la rischiosità dei beneficiari (come il punteggio Arachne). Inoltre gli esiti del controllo di ogni dichiarazione di spesa sono tracciati per sottoporre a costante verifica la capacità del sistema di valutazione del rischio di intercettare le spese con maggiore probabilità di presentare cause di non ammissibilità.

5.3.1 Criterio di gestione delle irregolarità riscontrate nelle spese esaminate

L'attribuzione di un punteggio di rischio a ciascuna dichiarazione di spesa (mediante la classificazione dei singoli documenti di spesa secondo la probabilità di validazione o invalidazione) ha l'obiettivo di concentrare i controlli sulle dichiarazioni di spesa che potenzialmente presentano il maggior numero di irregolarità; le dichiarazioni di spesa con un alto numero di documenti classificati come molto probabilmente "non validi" saranno controllate in misura maggiore rispetto a quelle con un basso numero di documenti "rischiosi".

Pertanto, la presenza di un alto numero di documenti di spesa effettivamente valutati dagli istruttori come irregolari, tra gli item sottoposti al controllo (ovvero quelli classificati come probabilmente irregolari), indicherà che il sistema di valutazione del rischio adottato è efficiente e non si renderanno necessari ulteriori controlli. Al contrario, se i documenti di spesa classificati come "validi" (ma con una probabilità di invalidazione comunque al di sopra della soglia di rischio) risultassero "non validi" in seguito all'istruttoria, si estenderanno opportunamente i controlli su altri documenti di spesa presenti nella dichiarazione, in misura proporzionale al numero di documenti rivelatisi non validi nella documentazione esaminata.

5.4 Verifiche in loco

L'universo di riferimento è rappresentato in prevalenza da operazioni per le quali sia stata registrata almeno una dichiarazione di spesa dal beneficiario con successiva certificazione alla Commissione Europea ed allo Stato.

Il campione è determinato sulla base del livello di rischiosità delle dichiarazioni di spesa definito in sede di controllo amministrativo, privilegiando le classi di rischio più elevate (ovvero le dichiarazioni di spesa con il numero più alto di documenti di spesa classificati come non validi o parzialmente validi) e i progetti con lo stato di realizzazione più avanzato. Si osserva che in tal modo i beneficiari che presentano le dichiarazioni di spesa maggiormente rischiose sono sottoposti sia ad un maggior numero di controlli documentali sia alla maggior parte dei controlli in loco. In tal senso, i rilievi emersi dalle istruttorie documentali sono utilizzati per indirizzare i controlli in loco in modo ancora più incisivo.

Inoltre, il campione dovrà soddisfare i seguenti criteri:

- i. Rappresentare globalmente non meno del 10% della spesa certificata alla Commissione Europea nell'anno contabile di riferimento;
- ii. Comprendere almeno n. 1 operazione per ciascuna Azione presente nell'universo;
- iii. Comprendere almeno n. 1 operazione per tipologia di beneficiario (ente pubblico, impresa, altro ente privato);
- iv. Comprendere almeno n. 1 operazione per classe dimensionale di impresa (piccola, media, grande);
- v. Comprendere almeno n.1 operazione in capo a un beneficiario facente parte di un gruppo societario;
- vi. Comprendere almeno n. 1 operazione con rischiosità Arachne > 40 per uno o più item rilevanti, laddove presenti.

Effettuata la definizione del campione, a cura dell'OI verificare che siano effettivamente rispettati gli obiettivi minimi di campionamento sopra riportati. Al fine di poter sostituire eventuali operazioni campionate che presentino aspetti che comportano la loro eliminazione dal campione (per esempio un intervenuto provvedimento di revoca totale) può essere prevista la selezione di operazioni aggiuntive che potranno sostituire le unità eliminate o integrare il campione affinché siano rispettati gli obiettivi minimi di campionamento.

La descrizione e la giustificazione della metodologia di campionamento sono illustrati in un'apposita "Nota metodologica". L'esito dell'estrazione viene registrato in un "verbale delle operazioni di campionamento".

5.4.1 Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità

L'Organismo Intermedio provvede annualmente alla revisione del metodo di campionamento. In particolare, la presenza di livelli elevati di irregolarità su una parte del campione controllato comporterà una revisione dell'analisi di rischio e un aumento della percentuale di domande da sottoporre a verifica. Tale aumento si applica nella sessione di controllo successiva a quella risultata anomala. Qualora nel periodo successivo non si riscontrassero ulteriori irregolarità, la percentuale di operazioni da sottoporre a verifica verrà riportata al valore iniziale.

La modalità di aumento della percentuale dei controlli deriva dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di operazioni risultate irregolari e la gravità delle irregolarità riscontrate come descritto al paragrafo 4.7.

5.5 Revisione della Metodologia di valutazione del rischio

La presente metodologia può essere soggetta, se del caso, a revisione periodica, al fine di tenere in debito conto aspetti specifici sopraggiunti che rendano necessario il riesame.

In particolare, si indicano di seguito condizioni e fattori, seppur non esaustivi, in base ai quali l'aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi può avvenire:

- modifiche significative del sistema di gestione e controllo, anche in esito all'esercizio in materia di gestione dei rischi (ad esempio cambiamenti organizzativi interni all'AdG, modifiche relative alle misure antifrode compresa l'autovalutazione del rischio frode, ecc.);
- nuove tipologie di operazioni
- risultati di precedenti verifiche amministrative e in loco ai sensi degli art. 74, paragrafo 1 e 2;
- esiti degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei conti Europea riferiti al programma in questione;
- ulteriori informazioni rilevanti provenienti da altri Organi nazionali (Corte dei conti italiana, GdF, ecc.) o europei (EPPO, OLAF);

- fattori esterni che potrebbero avere un impatto sull'attuazione delle operazioni (ad esempio, potenziali conflitti di interesse, l'esistenza di segnalazioni e reclami, ecc.).

L'OI, di concerto con l'AdG, potrà pertanto avviare le necessarie valutazioni al fine di includere fattori e condizioni nuovi e modificare la metodologia di valutazione del rischio.

6. FOCUS STRUMENTI FINANZIARI

Le verifiche di gestione relative agli strumenti finanziari mirano a garantire la conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, una sana gestione finanziaria dei fondi SIE, il controllo e il rendiconto finanziario affidabile da parte degli organismi che attuano i fondi di fondi o lo strumento finanziario, ove del caso.

Tali verifiche devono essere realizzate sia con riferimento alla creazione dello SF sia alla sua attuazione.

A titolo esemplificativo, nel caso di creazione dello SF, va verificato quanto segue:

- valutazione ex ante a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, del RDC;
- opzione di attuazione a norma dell'articolo 59 del RDC;
- progettazione dello strumento finanziario (con o senza fondo di fondi): per es. i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- contenuto degli accordi di finanziamento o del documento di strategia;
- selezione e accordi con fondo di fondi o intermediari finanziari;
- conti fiduciari o capitale separato (solo per l'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del RDC);
- aiuti di Stato.

Per quanto riguarda l'attuazione vanno, tra l'altro, verificati con gli aspetti seguenti:

- conformità con gli elementi degli accordi di finanziamento, fra cui: (i) attuazione della strategia di investimento (ad es. prodotti, destinatari finali, combinazione con sovvenzioni); (ii) attuazione del programma di attività inclusa la leva; (iii) calcolo e pagamento dei costi di gestione; (iv) monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione degli investimenti anche a livello dei destinatari finali, dei requisiti di audit e della pista di controllo; (v) selezione e accordi con intermediari finanziari, se vi sono cambiamenti rispetto alla creazione.

E' prevista, tra l'altro, un'attività di reperforming sull'operato dei gestori che avrà ad oggetto un campione di percettori illustrata nel paragrafo 4.4.

Ai sensi dell'art. 81 del RDC, in caso di Strumenti Finanziari, l'autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

Nel caso di strumenti finanziari attuati tramite un organismo di attuazione, i controlli documentali e in loco, a livello di destinatari finali sono svolti dall'organismo di attuazione sulla base di strumenti di controllo e indirizzi metodologici predisposti dall'AdG.

7. FOCUS OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI (OSC)

Nel caso di applicazione di opzioni semplificate il RdG trasmetta all'AdG le informazioni relative all'OSC da applicare, utilizzando la modulistica resa disponibile. In particolare:

- in caso di OSC *off the shelf* che non richiedono un calcolo per la determinazione del tasso applicabile, il RdG può prevederne l'utilizzo nell'ambito della procedura di attivazione delle risorse. In caso di modifiche formulate dall'AdG, il RdG è tenuto a recepirle;
- in tutti gli altri casi, l'AdG, sulla base delle informazioni ricevute dal RdG, procederà a stabilire l'OSC secondo le modalità previste dall'art. 53, par. 3, RDC, trasmettendo la metodologia all'AdA, conformemente degli *Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (C/2024/7467)*.

Per le forme di sovvenzioni di cui all'art. 53, comma 1 lettere b,c,d del Regolamento (UE) 1060/2021 le verifiche di gestione dovranno accertare che le condizioni per il rimborso fissate nel dispositivo di attuazione e nel conseguente atto di concessione dell'agevolazione siano state soddisfatte e che la metodologia di determinazione del costo definita dall'AdG ovvero prevista dal Regolamento sia stata applicata correttamente.

Più precisamente:

a) nel caso di tasso forfettario dei costi indiretti connessi al progetto sovvenzionato

In sede di verifiche di gestione viene controllato che:

- il Bando/Disciplinare di riferimento prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione;
- i costi diretti utilizzati per la base di applicazione del tasso forfettario rientrano tra le spese ammissibili previste dal Bando/Disciplinare;
- è stato applicato correttamente il tasso forfettario indicato dal Bando/Disciplinare e la base di calcolo utilizzata per l'applicazione del tasso forfettario al fine di determinare i costi indiretti ammissibili è quella indicata dall'AdG;
- i costi diretti dichiarati sono stati determinati secondo le disposizioni dell'AdG;
- non vi sia stata una duplice dichiarazione della stessa voce di costo, come costo "diretto" e come "indiretto";
- sia stato rispettato quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (UE) 1060/2021;
- non vi sia stata una duplice dichiarazione della stessa voce di costo, come costo "diretto" e come "indiretto";
- l'importo riconosciuto in base al tasso forfettario è stato proporzionalmente adeguato se il valore della base di calcolo a cui è stato applicato ha subito delle modifiche.

b) nel caso di costi standard delle spese di personale

In sede di verifiche di gestione, si controlla che:

- il Bando/Disciplinare di riferimento prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione;

- è stato rispettato il metodo indicato dall'AdG;
- le quantità dichiarate dai beneficiari sono giustificate da timesheet o documento probatorio equivalente;
- le quantità dichiarate trovino riscontro nei documenti in possesso del beneficiario;
- in caso di riduzione delle quantità dichiarate il beneficiario ha comunicato tale riduzione rideterminando contestualmente le spese del personale rendicontate.

c. nel caso di Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

In sede di verifiche di gestione, si controlla che:

- il Bando/Disciplinare di riferimento prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione;
- è stato rispettato il metodo indicato dall'AdG;
- le quantità dichiarate dai beneficiari sono giustificate da timesheet o documento probatorio equivalente.
- sia stato rispettato quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- le quantità dichiarate trovino riscontro nei documenti del beneficiario;
- in caso di riduzione delle quantità dichiarate il beneficiario ha comunicato tale riduzione rideterminando contestualmente le spese diverse da quelle del personale rendicontate.

d) nel caso di progetto di bilancio per operazioni di importo fino a 200 mila euro

Le verifiche di gestione e gli audit relativi alle spese da rimborsare riguarderanno le realizzazioni/i risultati (deliverable). Le verifiche di gestione saranno strutturate come segue.

d1) Progetto di bilancio basato su somme forfettarie

In sede di verifiche di gestione, si controlla che:

- il Bando/Disciplinare di riferimento prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione;
- è stato rispettato il metodo indicato dall'AdG;
- siano presenti le prove (a titolo esemplificativo, fotografie, contratti di appalto, documento inizio lavori, ecc.) a comprova del raggiungimento dell' "obiettivo intermedio" (ove fissato);
- siano presenti le prove (a titolo esemplificativo, fotografie, certificati di regolare esecuzione, ecc.) a comprova del conseguimento del target finale.

d2) Progetto di bilancio basato su costi unitari

In sede di verifiche di gestione, si controlla che:

- il Bando/Disciplinare di riferimento prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione;
- è stato rispettato il metodo indicato dall'AdG;
- sia presente la prova dell'output.

8. CONTROLLI QUALITÀ DEI DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Al fine di garantire l'affidabilità dei dati degli indicatori, l'AdG ha previsto specifiche attività di controllo: in fase di selezione delle operazioni, in sede di verifiche di gestione, in occasione dell'invio dei dati al sistema ReGIS SNM del MEF IGRUE.

In particolare:

- in sede di selezione delle operazioni, gli istruttori preposti sono tenuti a valutare l'attendibilità del valore programmato del valore degli indicatori;
- in sede di verifiche di gestione, per ogni operazione soggetta ai controlli di primo livello i funzionari preposti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sugli indicatori registrandone gli esiti nelle check list;
- in sede di invio dei dati gli uffici dell'AdG svolgono le seguenti attività:
 - ✓ attività di informazione ai beneficiari allo scopo di prevenire errori nella valorizzazione, predisponendo apposite linee guida;
 - ✓ rilevazione di valori errati imputati dai beneficiari al di fuori delle ipotesi di presentazione di una dichiarazione di spesa;
 - ✓ segnalazione di dati anomali non individuati dal RdC in sede di verifiche di gestione;
 - ✓ supporto ai RdC circa le modalità di verifica dei valori imputati dai beneficiari.

9. LA PISTA DI CONTROLLO

9.1 Aspetti generali

La Pista di controllo rappresenta lo strumento organizzativo per la pianificazione e la realizzazione delle attività di controllo di primo livello del PR.

La scelta metodologica adottata dall'AdG per la definizione, revisione e manutenzione delle Piste di controllo prevede:

- la definizione di una Pista di controllo a livello di singola Azione ovvero di Bando/Disciplinare. L'orientamento è di operare a "livello più basso" della struttura di programmazione del PR;
- l'utilizzazione della Pista di controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di controllo di primo livello: in tal modo la Pista di controllo costituisce una sorta di Linea guida per la realizzazione delle diverse attività di controllo.

I "modelli di Pista di controllo" adottati sono stati predisposti con riferimento alle seguenti operazioni:

- Acquisto di beni, servizi.
- Realizzazione di lavori pubblici.
- Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive.
- Strumenti finanziari.

In fase di attuazione del PR eventuali specificità inerenti ciascuna operazione saranno gestite attraverso le necessarie personalizzazioni delle Piste di Controllo.

b) all'interno delle operazioni, vengono presi a riferimento i seguenti Processi:

1. Selezione ed approvazione delle operazioni.
2. Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni.

Per quanto riguarda invece, i *processi* di "1. Selezione ed approvazione delle operazioni" e di "2. Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni", la Pista di controllo si differenzia per ciascuna delle operazioni sopra individuate.

9.2 Struttura della Pista di Controllo

Ciascuna Pista di controllo si compone di:

- Frontespizio, che riporta gli estremi dell'operazione e del Processo interessati;
- Scheda anagrafica, che descrive i dati identificativi della Priorità/Azione (ovvero Bando/Disciplinare) del PR, i soggetti responsabili (ROS, RdG, RdC), l'architettura organizzativa del sistema di gestione e controllo;
- Legenda, che riporta la descrizione della simbologia utilizzata all'interno della Pista;



- Processo interessato dalla Pista di controllo, che in relazione al “ciclo di vita” dell’Azione ovvero del Bando/Disciplinare riporta: le attività, i soggetti che intervengono nel ciclo di vita, la descrizione e codifica delle attività di controllo;
- Dettaglio del controllo: il codice del controllo, il soggetto controllore, la descrizione del controllo, i riferimenti normativi, la documentazione, le sedi per l’archiviazione degli atti tecnici e amministrativi che accompagnano l’attuazione e la realizzazione degli interventi finanziati.

La Pista di controllo in tal modo strutturata consente, come già specificato nella Relazione che descrive il SIGECO, di riscontrare:

- la sussistenza di un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati, tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nel rispetto delle norme nazionali in materia di certificazione della conformità dei documenti;
- le istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione;
- le indicazioni dei termini di conservazione dei documenti;
- il formato in cui devono essere conservati i documenti.



10. FASI DEL CONTROLLO

Le attività di verifiche di gestione, che hanno per oggetto i processi di istruttoria e di attuazione, si differenziano a seconda che si tratti di attività di verifica di tipo documentale da effettuarsi presso gli uffici dell'AdG o dell'Organismo Intermedio, da quelle, sia documentali che fisiche, da effettuarsi presso il Beneficiario (c.d. "in loco").

10.1 Verifiche Amministrative

.10.1.1 Fase desk

Le verifiche amministrative, come si è visto in precedenza, sono effettuate dai Responsabili dei Controlli nella sede degli uffici competenti (Regione o O.I.) sulla base della valutazione dei rischi prima della certificazione della spesa all'Autorità con Funzione Contabile.

Esse vengono svolte analizzando la documentazione prodotta dal Beneficiario e sono finalizzate a verificare:

- la sussistenza della documentazione amministrativa inerente all'operazione che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul PR e che giustifichi il diritto all'erogazione del contributo pubblico;
- l'ammissibilità, la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa ai sensi della normativa nazionale e unionale di riferimento, del PR, del bando di selezione/bando di gara, dell'atto di concessione e di sue eventuali varianti;
- l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- il rispetto delle politiche unionali in materia di pari opportunità, concorrenza, appalti pubblici e di ambiente, nel corso dell'attuazione delle operazioni.

In caso di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, si rinvia a quanto indicato al capitolo dedicato del presente manuale.

Nell'ambito dei controlli documentali si potrà consultare Arachne per l'approfondimento di taluni aspetti.

Le verifiche vengono effettuate con l'ausilio delle *Check List* per i controlli di primo livello definite dall'AdG.

.10.1.2 Fase di reporting e archiviazione

Il Responsabile dei Controlli, come si è detto, registra il dettaglio dei singoli controlli nell'ambito della Check List per ogni progetto sottoposto a verifica.

In particolare, nel corso e a seguito delle verifiche, occorre compilare la Check List che contiene al suo interno anche la registrazione degli esiti delle verifiche svolte. Tale documentazione dovrà essere archiviata nel fascicolo di progetto.

Nel caso in cui, durante la verifica, vengano riscontrate irregolarità, anomalie o ipotesi di reato di qualunque genere, il soggetto incaricato delle verifiche è tenuto ad allertare prontamente l'Autorità di Gestione – Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo, inviando tempestivamente tutta la documentazione utile a comprovare quanto accertato.

.10.1.3 Piano delle verifiche amministrative

Le verifiche amministrative devono essere eseguite entro un lasso di tempo ragionevole dopo la presentazione di una domanda di rimborso da parte del beneficiario affinché sia rispettata la tempistica di cui all'articolo 74(1)(b) RDC.

Le verifiche amministrative sono effettuate solo a seguito della presentazione di una domanda di rimborso da parte del beneficiario, prima che le spese siano incluse nelle domande di pagamento alla Commissione e comunque in tempo utile per consentire di utilizzare i relativi esiti nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 98 del Regolamento 2021/1060. Se le verifiche non sono state del tutto completate e la spesa non viene confermata come legittima e regolare, la relativa spesa non viene inclusa nei conti presentati alla Commissione.

Al fine di assicurare che i controlli sulle domande di rimborso siano effettuati prima della presentazione dei Conti, l'AdG attua un Piano delle verifiche, composto dai seguenti elementi applicativi:

- la valutazione periodica del rischio, agli atti dell'AdG e dell'Organismo intermedio, riportante, tra gli altri, le dichiarazioni e i documenti da sottoporre a verifica;
- le tempistiche di realizzazione di tali verifiche, ossia:
 - 80 giorni dalla ricezione del rendiconto o delle integrazioni eventualmente richieste al beneficiario;
 - 80 giorni dalla ricezione della rendicontazione, previo esito dei controlli sulle procedure di gara, nel caso di operazioni ricadenti nei macroprocessi "Acquisto di beni e servizi" e "Realizzazione di lavori pubblici".

10.2 Verifiche in loco

.10.2.1 Comunicazione ai soggetti beneficiari destinatari del controllo

Il RdC mette in atto la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti beneficiari, in conformità con le disposizioni normative di riferimento.

.10.2.2 Fase desk

L'attività di controllo in loco prevede una prima fase in cui il Responsabile del Controllo acquisisce tutta la documentazione necessaria ai fini delle verifiche normative, amministrativo-contabili e tecniche da svolgersi successivamente presso il Beneficiario.

Si tratta quindi di una fase di preparazione del controllo in loco, mediante una prima analisi dei dati relativi all'operazione da controllare attraverso una ricognizione e analisi della documentazione tecnica e amministrativa in possesso del Responsabile di Gestione per l'operazione da controllare.



.10.2.3 Fase della Verifica in loco

La fase di esecuzione vera e propria del controllo in loco, si realizza mediante sopralluogo presso il Beneficiario dell'operazione da controllare. Le verifiche effettuate presso il Beneficiario sono dettagliate nelle Check List redatte per tipologia di operazione. Nel caso di strumenti finanziari è stata predisposta altresì un'apposita check list volta a verificarne la costituzione e l'attuazione. L'AdG prevede la possibilità di espletare le verifiche in loco in modalità telematica, ovvero da remoto, con l'esame di prove documentali pertinenti idonee ad accertare lo stato di avanzamento materiale delle operazioni campionate.

.10.2.4 Attività di reporting e di archiviazione

Il Responsabile del Controllo, nell'espletamento delle attività, dovrà lasciare evidenza delle verifiche effettuate, producendo la documentazione esplicita e di sintesi, affinché l'AdG possa farne adeguato uso e, nel caso di situazioni anomale o di irregolarità, possa adottare le opportune decisioni.

La documentazione da produrre nel corso e a seguito delle verifiche è costituita dalla Check List compilata e dal *Verbale dei controlli in Loco*. Tale documentazione dovrà essere archiviata nel fascicolo di progetto.

In particolare, il *verbale dei controlli in loco* riporta i dati e le informazioni rilevati nel corso della visita di controllo presso il soggetto beneficiario, comprese le eventuali dichiarazioni od osservazioni del destinatario della verifica.

Il verbale è redatto e firmato dall'autore del controllo in loco in sede di sopralluogo ed è altresì controfirmato dal beneficiario, destinatario della verifica, il quale può richiederne la consegna in copia.

Nel caso in cui, durante la verifica, vengano riscontrate anomalie o ipotesi di reato di qualunque genere, il soggetto incaricato delle verifiche è tenuto ad allertare prontamente l'Autorità di Gestione – Settore Programmazione economico-finanziaria e raccordo giuridico-amministrativo, inviando tempestivamente tutta la documentazione utile a comprovare quanto accertato.

10.2.5 Modalità di svolgimento della verifica

Nel corso della verifica in loco, il Responsabile del Controllo procederà ad effettuare le verifiche sugli oggetti e sulla documentazione così come previsto e descritto analiticamente nelle *check list*; egli provvederà, inoltre, in sede di sopralluogo, a redigere il verbale di controllo in loco.

Il beneficiario destinatario della verifica, è tenuto a collaborare consentendo, ai sensi delle disposizioni che regolano la concessione del contributo, l'accesso alla propria impresa o al luogo interessato dalla verifica e fornendo alla persona addetta al controllo tutta la documentazione necessaria alla verifica.

Nel caso in cui il controllo in loco sia eseguito da un soggetto esterno, incaricato dall'AdG, la documentazione riepilogativa della verifica (il verbale di controllo in loco e le *check list*), debitamente redatte e firmate, saranno inviate all'AdG.

Nel caso in cui, durante la verifica, vengano riscontrati abusi o reati di qualunque genere, il soggetto incaricato delle verifiche è tenuto ad allertare prontamente l'Autorità di Gestione, inviando



tempestivamente tutta la documentazione (copia della documentazione riscontrata, fotografie, ecc.), utile a comprovare quanto accertato.

10.2.6 Piano delle verifiche sul posto

L'Autorità di gestione redigerà per ciascun anno contabile un **Piano delle verifiche sul posto** che comprenderà:

- *l'universo di riferimento;*
- *la valutazione del rischio come illustrata nelle pagine precedenti e sintetizzata in una Nota metodologica;*
- *l'illustrazione delle modalità di campionamento e elenco delle operazioni campionate;*
- *la verbalizzazione attinente all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco.*

L'universo di riferimento è costituito dalle spese inserite nella dichiarazione finale intermedia di spesa presentata entro il 31 luglio dell'anno contabile di riferimento.

Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di procedimenti amministrativi i controlli in loco si svolgono indicativamente entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e comunque in tempo utile per consentire di utilizzare i relativi esiti nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 98 del Regolamento 2021/1060. Se le verifiche pianificate non sono state del tutto completate e la spesa non viene confermata come legittima e regolare, la relativa spesa non viene inclusa nei conti presentati alla Commissione.

11. CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI E IN LOCO

11.1 Aspetti generali

Nell'ambito del processo di rendicontazione della spesa dell'Autorità di Gestione all'Autorità con funzione contabile del PR, i Responsabili di Controllo effettuano le attività di controllo di 1° livello, che riguardano sia i "controlli di tipo amministrativo (documentali)" sulla base della valutazione dei rischi, sia i "controlli in loco" delle singole operazioni su un campione di operazioni selezionate sulla base dei criteri predefiniti dall'Autorità di Gestione e indicati nelle pagine precedenti.

L'Autorità di Gestione ha definito le Check List per la realizzazione dei controlli documentali e in loco delle singole operazioni. Una specifica check list è stata redatta relativamente alla costituzione e all'attuazione degli strumenti finanziari.

11.2 Struttura della Check List

Tutte le Check list, si compongono di:

- un Frontespizio, che riporta gli estremi dell'operazione interessata;
- una Sezione Anagrafica che descrive i dati identificativi (i) Priorità; (ii) Azione; (iii) Bando di riferimento; (iv) CUP del progetto; (v) Codice del progetto; (vi) Titolo del progetto; (vii) Denominazione del beneficiario; (viii) Costo totale ammesso; (ix) Contributo concesso; (x) Totale spesa rendicontata del progetto; (xi) Descrizione sintetica del progetto; (xii) Estremi atto di concessione del contributo ovvero, nel caso di SF, dell'atto che impegna le risorse a favore del Fondo; (xiii) Denominazione del soggetto che ha effettuato il controllo; (xiv) Tipologia di controllo effettuato; (xv) Referente del beneficiario; (xvi) Luogo e data in cui è stato effettuato il controllo.
- la sezione controlli della Check list che individua:
 - o il *Processo* in cui interviene il controllo;
 - o un codice del controllo progressivo all'interno di ciascuno dei processi interessati;
 - o la tipologia di controllo: documentale (amministrativo), in loco;
 - o il riferimento all'attività di controllo prevista dalla Pista di controllo;
 - o la descrizione dell'attività di controllo: nella quale vengono analiticamente riportate le descrizioni dei controlli da effettuare;
 - o la documentazione di riferimento per il controllo;
 - o l'esito del controllo (Positivo, Negativo, Non applicabile);
 - o un campo Note, al fine di registrare tutte le eventuali informazioni di dettaglio in grado di integrare, qualificare ed esplicitare ulteriormente il quadro informativo riportato nelle altre colonne della Check List;
 - o un modulo riassuntivo delle informazioni inerenti eventuali irregolarità riscontrate nel corso del controllo e l'esito finale del controllo.

Le Check List – che hanno la forma di elenchi che descrivono in maniera puntuale l'iter delle verifiche, la documentazione esaminata ed i risultati – rappresentano il principale strumento di lavoro dei soggetti incaricati delle verifiche, che procederanno alla loro compilazione.

I modelli di check list predisposti potranno essere modificati dalla AdG in qualsiasi momento, in ragione di sopravvenute esigenze relative alla gestione ed al controllo delle singole Azioni.

12. CONTRASTO DELLE FRODI E DELLA CORRUZIONE

Le frodi non solo hanno un potenziale impatto finanziario, ma possono causare danni alla reputazione di un'organizzazione responsabile della gestione efficace ed efficiente dei fondi. Questo è di particolare importanza per gli organismi pubblici responsabili della gestione dei fondi UE. Da qui, la rafforzata attenzione per la lotta alle frodi da parte delle disposizioni comunitarie, le quali prevedono che:

- l'**Autorità di Gestione**, nell'ambito della gestione finanziaria e del controllo del Programma, mette in atto misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati (art. 74 comma 1 lett. c del RDC);
- l'**Organismo di audit indipendente**, valuta la conformità dei sistemi di gestione e di controllo;
- **i diversi soggetti incaricati dell'audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo** istituito nell'ambito del Programma (in primo luogo l'Autorità di Audit e i servizi di audit della Commissione) fondano le proprie risultanze su un set di requisiti fondamentali, di cui all'Allegato IV del Reg. delegato n. 67/2023, fra i quali vi è l'efficace attuazione di misure antifrode proporzionate.

La necessità che tutte le Autorità del Programma adottino un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode, ispirato **all'obiettivo di "tolleranza zero"**, è confermata all'interno della **Nota orientativa per gli Stati Membri** predisposta a cura dei Servizi della Commissione (EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014), finalizzata a fornire un supporto guidato per affrontare i rimanenti casi di frode a seguito della definizione di altre misure di sana gestione finanziaria e relativa efficace attuazione. All'interno del documento in oggetto, la CE raccomanda:

- il ricorso a una **strategia antifrode fortemente contestualizzata rispetto al singolo Programma** e differenziata rispetto alle diverse situazioni esposte al rischio di comportamenti fraudolenti da parte di singoli o di organizzazioni;
- lo svolgimento di uno specifico **percorso metodologico-operativo per l'autovalutazione** dell'impatto e della probabilità del rischio di frode e **l'individuazione di controlli mitiganti proporzionati** finalizzati alla riduzione dei rischi rimanenti identificati attraverso l'esercizio di autovalutazione;
- l'istituzione di **forme efficaci di cooperazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti nel contrasto alle frodi** (in particolare l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e gli altri Organismi di controllo) e lo sviluppo, a tutti i livelli dell'organizzazione, di un'incisiva cultura antifrode, basata sulla formazione, l'informazione e la sensibilizzazione del personale e dei beneficiari, potenziali ed effettivi, del Programma.

Sulla base di tali indicazioni, l'Autorità di Gestione intende confermare:

- l'adesione al Progetto **ARACHNE Risk Scoring Tool** promosso dalle Istituzioni comunitarie (DG REGIO e DG EMPLOY in collaborazione con l'OLAF) per l'utilizzo dell'apposito software informatico predisposto per supportare le Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi nell'analisi dei rischi di gestione delle operazioni cofinanziate le cui disposizioni d'uso sono contenute nell'apposito Manuale Utente;
- l'istituzione di un apposito Gruppo di autovalutazione, dotato della necessaria conoscenza del sistema di gestione e controllo del Programma e dei beneficiari degli interventi nonché rappresentativo delle diverse Strutture che concorrono all'attuazione delle misure (selezione delle operazioni, esecuzione delle verifiche amministrative e in loco e autorizzazione dei pagamenti, certificazione), incaricato di svolgere e revisionare periodicamente la valutazione del rischio di frode, come di seguito descritto;
- l'inquadramento delle strategie antifrode, da esperire nell'ambito dell'attuazione della politica di coesione, in correlazione con le misure di prevenzione della corruzione previste nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte in cui è confluito, nella sezione "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione", Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione nonché le iniziative previste in materia di trasparenza (di cui all'Appendice al PIAO "Obblighi di pubblicazione e responsabilità in materia di trasparenza").

12.1 Autovalutazione rischio frode

Le tecniche di prevenzione del rischio di frode ruotano attorno alla riduzione delle opportunità di commettere frodi attraverso l'implementazione di un solido sistema di controllo interno insieme a una strutturata attività di valutazione del rischio di frode, propedeutica a sviluppare successivamente le misure anti-frode necessarie.

In quest'ottica, la valutazione del rischio di frode per il Programma Regionale è svolta:

- nella fase iniziale dell'attuazione del Programma a cura dell'AdG;
- con revisione biennale in relazione al verificarsi di eventi (cambiamenti nell'ambiente di controllo interno del Programma) o al riscontro di informazioni (es. riscontro di caso di frode) che possono incidere sull'autovalutazione, attraverso una sua revisione in occasione dell'analisi dei risultati di controllo e di aggiornamento della strategia di controllo complessiva sul programma da parte dell'AdG.

Nelle fasi successive a quella iniziale, il processo di autovalutazione è condotto dal Gruppo, conformemente alle indicazioni fornite dalla CE (Nota EGESIF del 14-0021-00 del 16/06/2014).

L'autovalutazione si basa su cinque passaggi principali:

1. quantificazione del rischio lordo, ossia il rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi prima di prendere in considerazione l'effetto di ciascun controllo esistente o pianificato, valutandone la probabilità e l'impatto;
2. valutazione dell'efficacia dei controlli attenuanti in essere per limitare il rischio lordo individuato, effettuando una ricognizione dell'insieme di verifiche e presidi contro eventi fraudolenti e corruttivi complessivamente in essere sia a livello nazionale che regionale e di programma;
3. valutazione del rischio netto, ossia il rischio che resta dopo aver preso in considerazione l'effetto dei controlli attuati e la loro efficacia, cioè la situazione così com'è al momento attuale;
4. valutazione dell'effetto dei controlli aggiuntivi mitiganti previsti sul rischio netto (sua probabilità e impatto), esaminando le misure antifrode supplementari apprestate, anche attraverso la definizione di veri e propri Piani di Azione.

Al fine di accompagnare metodologicamente e operativamente lo svolgimento di tali attività di identificazione e valutazione dei rischi specifici in relazione ai tre principali processi caratterizzanti la gestione degli interventi cofinanziati, in particolare **1) selezione dei candidati; 2) attuazione e verifica delle operazioni; 3) certificazione e pagamenti**, la CE ha predisposto specifici strumenti tecnici, fra cui:

- un **apposito strumento di valutazione del rischio di frode**, precompilato con una serie di rischi specifici comunemente riscontrati nella politica di coesione, che è possibile integrare con gli eventuali altri rischi specificatamente riferibili al Programma;
- un quadro sinottico dei **controlli attenuanti raccomandati** associati ai rischi specifici di frode individuati per ciascuno dei tre processi sopra richiamati, che l'AdG, se non ancora presenti, potrà valutare di integrare all'interno del proprio sistema di gestione e controllo, nel rispetto di un criterio di proporzionalità e contenendo l'onere amministrativo in tema di costi delle verifiche.

L'esito della valutazione di rischio e della revisione della stessa consiste nella individuazione di quei rischi specifici per i quali la valutazione conclude che non è stato fatto abbastanza per ridurre la probabilità e l'impatto combinato di attività potenzialmente fraudolente ad un livello accettabile e i corrispondenti controlli attenuanti ritenuti necessari. Le conseguenti misure antifrode istituite sono integrate nel sistema di gestione e controllo del Programma e attuate nell'ambito del ciclo di vita degli interventi cofinanziati.

L'esito della prima valutazione del rischio di frode, condotta dall'AdG è incluso nel presente Manuale e viene utilizzato come parte integrante per la valutazione del rischio su cui basare le verifi-

che di gestione. In particolare, si allega il documento di autovalutazione contenente altresì le azioni di controllo integrative previste dall'autovalutazione (cfr. Allegato 3bis del Manuale).

12.2 Utilizzo dell'applicativo ARACHNE quale strumento di analisi di rischio di frode

In coerenza con le indicazioni contenute nelle "Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne", l'AdG utilizza lo strumento ARACHNE per:

- ✓ supportare l'analisi dei rischi durante il processo di selezione attraverso la funzionalità "ex ante" che consente di simulare il calcolo dei rischi potenziali che potrebbero interessare un progetto o un beneficiario, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione prima di procedere alla concessione di una agevolazione, contributo, vantaggio economico. L'AdG predisporrà in merito apposito documento di indirizzi.
- ✓ supportare l'analisi dei rischi nell'ambito del campionamento delle verifiche di gestione. In particolare, si prevede di integrare l'analisi di rischio dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA con alcuni valori di rischio individuati dalle categorie/indicatori individuali di ARACHNE che completano l'analisi .

Tali controlli vengono svolti in modo strutturale.

- ✓ la verifica a campione sulle *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà* (DSAN) rilasciate:
 - istruttori incaricati delle verifiche di istruttoria formale e valutatori
 - componenti i comitati/commissioni/nuclei di valutazione
 - personale dell'AdG coinvolto negli appalti pubblici

La finalità della verifica è quella di rivelare situazioni di conflitto di interesse attraverso l'individuazione di eventuali legami tra i dichiaranti e i potenziali Beneficiari.

Tale controllo viene svolto:

- (i) in modo strutturale con riferimento alle DSAN campionate;
- (ii) su richiesta al di fuori dei casi di cui al punto (i);

- ✓ supportare le attività di verifica sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie in sede di richiesta di ammissione a finanziamento, ARACHNE può essere utilizzato per verificare la dimensione e lo stato di difficoltà dell'impresa su specifici casi, ad integrazione degli approfondimenti con i sistemi delle visure camerali concatenate ed in generale come elemento di accompagnamento delle verifiche normalmente effettuate.

Tale controllo viene svolto su richiesta degli istruttori;

- ✓ supportare l'individuazione dei progetti da verificare nell'ambito dei controlli di sistema svolti dall'AdG sugli Organismi Intermedi.
- ✓ effettuare un monitoraggio annuale del "rischio" del Programma. L'analisi dei dati di rischio viene effettuata nell'ambito delle attività del gruppo di autovalutazione del rischio di frode, che si riunisce con cadenza periodica per l'aggiornamento della strategia antifrode messa in atto per il programma attraverso l'aggiornamento dello strumento di autovalutazione del rischio di frode.

Sono considerate rischiose, con conseguente necessità di approfondimenti/verifiche, quelle operazioni che risultano avere un punteggio di rischio complessivo (o specifico individuato dall'AdG) potenziale di ciascun progetto superiore alla soglia di rischio di 40/50. Gli elenchi di operazioni rischiose vengono inviati con comunicazioni formali di trasmissione agli uffici gestori.

La conclusione e gli esiti delle verifiche operate dagli uffici gestori dovranno essere comunicati formalmente da questi ultimi all'Autorità di Gestione.

La comunicazione degli esiti dell'attività di monitoraggio potrà orientativamente contenere le seguenti principali informazioni:

- Autorità / Organismo /Ufficio responsabile
- Programma di riferimento
- Data di monitoraggio dei rischi
- Tabella Pannello rischi Progetto
- Tabella Pannello rischi Beneficiario
- Elenco Progetti con punteggio complessivo $\geq 40/50$
- Elenco Beneficiari con punteggio complessivo $\geq 40/50$
- Note / raccomandazioni
- Firma dell'AdG

Il sistema ARACHNE (comprensivo della funzionalità "rischio ex ante") può essere consultato in relazione a specifiche esigenze istruttorie che dovessero emergere nelle varie fasi del ciclo di vita del progetto quali le fasi di selezione, attuazione e di controllo anche al di fuori dei casi sopra descritti. Laddove l'esigenza informativa provenisse dalle strutture regionali coinvolte nel Programma che non dispongono dell'accesso ad Arachne, occorrerà inoltrare una richiesta motivata all'AdG.

Le ricerche inerenti aspetti specifici sono tracciate nei fascicoli di istruttoria attraverso l'archiviazione negli stessi della reportistica prodotta dall'applicativo ARACHNE.

12.3 Rilevamento, segnalazione e correzione delle frodi

Oltre alle misure di prevenzione delle frodi basate sulle procedure analitiche per la valutazione dei rischi sopra descritte, il ciclo antifrode previsto dall'Amministrazione regionale si caratterizza per la presenza di adeguati **meccanismi per l'individuazione, la segnalazione, la correzione e il ricorso all'azione giudiziaria.**

Si premette che con la Legge n. 190 del 2012 e l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, al livello regionale, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) (che, come detto, assorbe il **Piano** triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), lo Stato e la Regione Piemonte si sono dotati di un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede anche l'introduzione nell'ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (fatti di corruzione e altri reati contro la PA, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), il c.d. **Whistle-blowing, in base al quale ciascuna Amministrazione implementa dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante** in ogni contesto successivo alla segnalazione e di repressione delle forme di discriminazione sul lavoro eventualmente messe in atto.

Il PIAO, documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei precedenti atti di pianificazione organizzativa dell'Ente (tra cui il PTPC) si compone di specifiche Appendici dedicate alla prevenzione della corruzione. Tra queste: (A.3) "Le misure generali e speciali di trattamento del rischio", (A.4) "I cataloghi per la valutazione del rischio corruttivo", (A.5) "Obblighi di pubblicazione e responsabilità in materia di trasparenza" e (A.6) "Schede di valutazione del rischio corruttivo".

E' nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO che trovano quindi sede tutte quelle azioni/misure volte a

:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali finalità si realizzano attraverso la puntuale individuazione delle attività connotate da un più elevato rischio di corruzione; relativamente a tali attività sono previste misure di formazione, procedure attuative e meccanismi di controllo delle decisioni idonei a ridurre significativamente la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

Tutta l'attività dell'ente è analizzata attraverso la mappatura dei processi e dei procedimenti che sono posti in essere dalle strutture regionali. Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle at-

tività coordinate per tenere sotto controllo l'attività amministrativa e gestionale con riferimento al rischio di corruzione. L'obiettivo è quello di ridurre le probabilità che tale rischio si verifichi. Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal P.N.A., si articola nelle seguenti tre macro-fasi:

- Mappatura dei processi amministrativi a rischio;
- Valutazione del rischio corruzione;
- Trattamento del rischio corruzione.

In attuazione del PTPC 2014/2016 (Misura 8.1.2) la Giunta Regionale del Piemonte, con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 ha approvato il Codice di comportamento dei Dipendenti del ruolo della giunta Regionale. Successivamente, in attuazione del PTPC 2015/2017 (Misura 7.1.2) la Giunta regionale con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015 ha apportato una modifica al Codice di comportamento introducendo una norma "anti-nepotismo" volta ad impedire che personale legato da vincolo di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, presti servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell'ambito della medesima struttura organizzativa. Il Codice di comportamento integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 ed approvato con DPR n. 62/2013. La sua violazione determina responsabilità disciplinare.

Il Codice di comportamento è uno strumento operativo che, accanto ed in sinergia con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, prevede misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo in Regione Piemonte. Con tale Codice, Regione Piemonte vuole rafforzare i principi di legalità, efficacia, efficienza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

12.4 Prevenzione del conflitto di interessi

Nell'ambito del Codice di comportamento dei dipendenti regionali particolare attenzione è stata dedicata all'adozione di misure finalizzate ad evitare situazioni di conflitti di interesse anche potenziali.

Il Codice prevede le procedure per la comunicazione in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e disciplina anche l'obbligo di astensione.

Sono predisposti alcuni moduli utilizzabili al fine di effettuare le segnalazioni previste.

Gli organismi intermedi individuati dispongono di un proprio codice di comportamento che prevedono procedure analoghe a quelle in vigore per il personale regionale in materia di conflitto di interesse.

L'AdG ha, inoltre, predisposto un "Documento metodologico e ricognitivo per la gestione e il presidio del conflitto di interesse" allo scopo di fornire a funzionari e dirigenti, principi di riferimento, di-

sposizioni e modulistica, il più possibile efficaci, per l'espletamento dei controlli e delle procedure di selezione da parte dei componenti i comitati di valutazione al fine di gestire e presidiare potenziali conflitti di interesse (Allegato 16).

13. ALLEGATO 1 – VERBALE CONTROLLI IN LOCO

PR FESR 2021-2027 REGIONE PIEMONTE

CONTROLLI DI 1° LIVELLO

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

Priorità:

Azione:

Denominazione Beneficiario:

CUP:

Codice di Monitoraggio dell'Operazione:

Titolo Operazione:

Costo Totale Ammesso (Euro):

Contributo Pubblico Concesso (Euro):

TIPOLOGIA DI VERIFICA:

Verifica *in itinere*
(effettuato su intervento in corso di
realizzazione)

Verifica *ex-post* (effettuato su intervento concluso)

PRECEDENTI VERIFICHE EFFETTUATE:

SI	Data	Rilevate irregolarità	<input type="checkbox"/>
		Nessuna irregolarità rilevata	<input type="checkbox"/>
NO			<input type="checkbox"/>

GENERALITÀ CONTROLLORI:

Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Qualifica:

Qualifica:

GENERALITÀ SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO:

Denominazione:

Sede legale

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

GENERALITÀ SOGGETTO LEGALE RAPPRESENTANTE:

Nome:

Cognome:

In qualità di:

Documento di identità:

EVENTUALE SOGGETTO DELEGATO:

Presenza del documento di delega

SI

NO da ottenere

Nome:

Cognome:

In qualità di:

Documento di identità:

GENERALITÀ ALTRI SOGGETTI SENTITI NEL CORSO DELLA VERIFICA:

Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Qualifica:

Qualifica:

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE MANCANTE:

.....

.....

.....

EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI DELLA PERSONA PRESENTE AL CONTROLLO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14. ALLEGATO 2 – VERBALE CONTROLLI DI SISTEMA

PR FESR 2021-2027 REGIONE PIEMONTE

CONTROLLI DI SISTEMA

VERBALE DI CONTROLLO

Priorità:

Azione:

Denominazione Responsabile dell'Obiettivo Specifico:

Denominazione Organismo Intermedio:

PRECEDENTI VERIFICHE EFFETTUATE:

SI	Data	Eventuali note:	
NO			<input type="checkbox"/>

GENERALITÀ CONTROLLORE/I:

Nome:	Nome:
Cognome:	Cognome:
Qualifica:	Qualifica:

GENERALITÀ REFERENTE SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO:

Denominazione:

GENERALITÀ ALTRI SOGGETTI EVENTUALMENTE SENTITI NEL CORSO DEL CONTROLLO:

Nome:	Nome:
Cognome:	Cognome:
Qualifica:	Qualifica:

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA:

.....
.....
.....

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE MANCANTE:

EVENTUALI OSSERVAZIONI O DICHIARAZIONI DELLA PERSONA PRESENTE AL CONTROLLO:

VALUTAZIONE GENERALE SULL'ESITO DEL CONTROLLO ED EVENTUALI IRREGOLARITÀ RISCOSE:

Tutti i dati personali riportati nel presente verbale verranno trattati secondo la normativa vigente, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

LuogoData

<i>Il controllore</i>	<i>Il controllore</i>
<i>(Nome e Cognome)</i>	<i>(Nome e Cognome)</i>
<i>Firma</i>	<i>Firma</i>

<i>Il soggetto sottoposto a controllo</i>
<i>(Nome e Cognome)</i>
<i>Firma</i>